Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 102° — Numero 160

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Sabato, 1° luglio 1961 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TEL. 650-139 650 841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO—LIBRERIA DELLO STATO—PIAZZA G. VERDI 10, ROMA — TEL. 841-089 848-184 841-737 896-144

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1960

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 ottobre 1960, n. 1914.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Genova.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Genova, approvato con regio decreto 7 ottobre 1926, numero 2054, modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2846 e successivi;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1960, n. 53;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Genova, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 58, relativo al biennio propedeutico agli studi di ingegneria in seno alla Facoltà di Scienze matematiche fisiche e naturali è soppresso.

Art. 61, il settimo comma, relativo alle precedenze di esami nel biennio propedeutico agli studi di ingegneria, è soppresso.

Gli articoli da 74 ad 82, relativi ai corsi di studi della Facoltà di ingegneria, sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

Art. 74. — La Facoltà di ingegneria della Università di Genova, nel campo didattico, ha per fine di provvedere alla preparazione professionale e scientifica dei giovani per portarli a conseguire le lauree in Ingegneria civile (sezione edile, idraulica, trasporti), Ingegneria meccanica, Ingegneria elettrotecnica, Ingegneria chimica, Ingegneria navale e meccanica, Ingegneria elettronica, e di promuovere ulteriori perfezionamenti dei laureati stessi nei diversi rami della Ingegneria.

Art. 75. — Lo studente è tenuto a frequentare le lezioni e le esercitazioni degli insegnamenti prescritti, per ogni singolo anno dal piano degli studi relativo al corso di laurea prescelto. Ogni professore, in relazione al proprio insegnamento, si accerta della frequenza, diligenza e profitto dello studente nel modo che crede più opportuno.

Art. 76. — Gli insegnamenti della Facoltà di ingegneria si distinguono in:

Obbligatori comuni sul piano nazionale *a*)
Obbligatori sul piano della Facoltà *b*)
Materie a scelta dello studente *c*).
Essi sono indicati nelle tabelle seguenti:

Ingegneria civile (Sezione Edile)

1° *anno*:
1) Analisi matematica I *a*)
2) Geometria I *a*)
3) Fisica I *a*)
4) Chimica *a*)
5) Disegno *a*)

2° *anno*:
6) Analisi matematica II *a*)
7) Meccanica razionale *a*)
8) Fisica II *a*)
9') Geometria II (semestrale) } *b*)
9'') Disegno d'architettura semestrale) } *b*)
10) Materie giuridiche (insegnamento aggiunto) *b*)

3° *anno*:
11) Scienza delle costruzioni *a*)
12) Meccanica applicata alle macchine e Macchine *a*)
13) Fisica tecnica *a*)
14) Tecnologie dei materiali e Chimica applicata *a*)
15) Idraulica *a*)
16) Architettura tecnica *a*)
17) Topografia *a*)

4° *anno*:
18) Complementi di scienza delle costruzioni *b*)
19) Elettrotecnica *a*)
20) Tecnica delle costruzioni *a*)
21) Costruzioni di strade, ferrovie ed aeroporti *b*)
22) Geologia e Geologia applicata *b*)
23) Architettura e composizione architettonica *a*)
24) Impianti tecnici *b*)

5° *anno*:
25) Complementi di tecnica delle costruzioni *b*)
26') Estimo ed esercizio professionale (semestrale) *b*)
26'') Igiene applicata (semestrale) *b*)
27) Tecnica urbanistica *b*)
28) Gruppi di materie secondo gli indirizzi a } *c*)
29) scelta dello studente } *c*)

Indirizzo I
28) Storia e stili dell'architettura *c*)
29) Costruzione di ponti *c*)

Indirizzo II
28) Meccanica dei terreni *c*)
29) Meccanica tecnica superiore *c*)

Ingegneria civile (Sezione Idraulica)

1° *anno*:
1) Analisi matematica I *a*)
2) Geometria I *a*)
3) Fisica I *a*)
4) Chimica *a*)
5) Disegno *a*)

2° *anno*:
6) Analisi matematica II *a*)
7) Meccanica razionale *a*)
8) Fisica II *a*)
9') Geometria II (semestrale) } *b*)
9'') Disegno d'architettura (semestrale) } *b*)
10) Materie giuridiche (insegnamento aggiunto) *b*)

3° *anno*:
11) Scienza delle costruzioni *a*)
12) Meccanica applicata alle macchine e Macchine *a*)
13) Fisica tecnica *a*)
14) Tecnologie dei materiali e Chimica applicata *a*)
15) Idraulica *a*)
16) Architettura tecnica *a*)
17) Topografia *a*)

4° *anno*:
18) Complementi di scienza delle costruzioni *b*)
19) Elettrotecnica *a*)
20) Tecnica delle costruzioni *a*)
21) Costruzioni di strade, ferrovie ed aeroporti *b*)
22) Geologia e Geologia applicata *b*)
23) Impianti speciali idraulici *b*)
24) Costruzioni idrauliche *a*)

5° *anno*:
25) Complementi di tecnica delle costruzioni *b*)
26') Estimo ed esercizio professionale semestrale) } *b*)
26'') Igiene applicata (semestrale) } *b*)
27) Costruzione di ponti *b*)
28) Gruppi di materiale secondo gli indirizzi a } *c*)
29) scelta dello studente } *c*)

Indirizzo I
28) Complementi di idraulica *c*)
29) Costruzioni marittime *c*)

Indirizzo II
28) Meccanica dei terreni *c*)
29) Meccanica tecnica superiore *c*)

Ingegneria civile (Sezione Trasporti)

1° *anno*:
1) Analisi matematica I *a*)
2) Geometria I *a*)
3) Fisica I *a*)
4) Chimica *a*)
5) Disegno *a*)

2° *anno*:
6) Analisi matematica II *a*)
7) Meccanica razionale *a*)
8) Fisica II *a*)
9') Geometria II (semestrale) } *b*)
9'') Disegno d'architettura (semestrale) } *b*)
10) Materie giuridiche (insegnamento aggiunto) *b*)

3° *anno*:
11) Scienza delle costruzioni *a*)
12) Meccanica applicata alle macchine e Macchine *a*)
13) Fisica tecnica *a*)
14) Tecnologie dei materiali e Chimica applicata *a*)
15) Idraulica *a*)
16) Architettura tecnica *a*)
17) Topografia *a*)

4° *anno*:
18) Complementi di scienza delle costruzioni *b*)
19) Elettrotecnica *a*)
20) Tecnica delle costruzioni *a*)
21) Costruzioni di strade, ferrovie ed aeroporti *a*)
22) Geologia e Geologia applicata *b*)
23) Tecnica ed economia dei trasporti *b*)
24) Meccanica dei terreni *b*)

5° *anno*:

25) Complementi di tecnica delle costruzioni *b*)
26) Tecnica urbanistica *b*)
27) Costruzione di ponti *b*)
28) Gruppi di materie secondo gli indirizzi a scelta dello studente *c*)
29) *c*)

Indirizzo I

28) Trazione elettrica *c*)
29') Impianti di sollevamento e trasporti (semestrale) *c*)
29'') Complementi di tecnica ed economia dei trasporti (semestrale) *c*)

Indirizzo II

28) Meccanica tecnica superiore *c*)
29) Architettura e composizione architettonica *c*)

Ingegneria meccanica

1° *anno*:

1) Analisi matematica I *a*)
2) Geometria I *a*)
3) Fisica I *a*)
4) Chimica *a*)
5) Disegno *a*)

2° *anno*:

6) Analisi matematica II *a*)
7) Meccanica razionale *a*)
8) Fisica II *a*)
9') Geometria II (semestrale) *b*)
9'') Disegno tecnico (semestrale) *b*)
10) Materie giuridiche (insegnamento aggiunto) *b*)

3° *anno*:

11) Scienza delle costruzioni *a*)
12) Meccanica applicata alle macchine *a*)
13) Fisica tecnica *a*)
14) Chimica applicata *a*)
15) Idraulica *a*)
16) Tecnologia meccanica *a*)

4° *anno*:

17) Macchine *a*)
18) Elettrotecnica *a*)
19) Costruzione di macchine *a*)
20) Tecnologie speciali *b*)
21) Tecnica delle costruzioni *b*)
22) Tecnologie dei metalli *b*)
23) Estimo ed esercizio professionale (semestrale) *b*)

5° *anno*:

24) Impianti meccanici *a*)
25) Complementi di macchine *b*)
26) Disegno di macchine *b*)
27) Economia ed organizzazione industriale *b*)
28) Gruppi di materie secondo gli indirizzi a scelta dello studente *c*)
29) *c*)

Indirizzo macchine a fluido

28) Progetto di macchine *c*)
29) Misure meccaniche e collaudi *c*)

Indirizzo aeronautico

28) Aerotecnica *c*)
29) Propulsione aerea e spaziale *c*)

Indirizzo siderurgico

28) Chimica siderurgica *c*)
29) Tecnica siderurgica *c*)

Indirizzo della tecnica della produzione

28) Progettazione industriale *c*)
29) Programmazione e controllo delle produzioni *c*)

Indirizzo termotecnico

28) Complementi di termotecnica e misure *c*)
29) Impianti speciali termici *c*)

Ingegneria elettrotecnica

1° *anno*:

1) Analisi matematica I *a*)
2) Geometria I *a*)
3) Fisica I *a*)
4) Chimica *a*)
5) Disegno *a*)

2° *anno*:

6) Analisi matematica II *a*)
7) Meccanica razionale *a*)
8) Fisica II *a*)
9') Disegno tecnico (semestrale) (in sostituzione di Geometria II) *b*)
9'') Metodi di osservazione e misura (semestrale) (in sostituzione di Geometria II) *b*)
10) Materie giuridiche (insegnamento aggiunto) *b*)

3° *anno*:

11) Scienza delle costruzioni *a*)
12) Meccanica applicata alle macchine *a*)
13) Fisica tecnica *a*)
14) Chimica applicata *b*)
15) Elettrotecnica *a*)
16) Complementi di matematica (semestrale) *b*)

4° *anno*:

17) Macchine *a*)
18) Idraulica *a*)
19) Macchine elettriche *a*)
20) Misure elettriche *a*)
21) Elettronica applicata *a*)
22) Impianti elettrici *a*)

5° *anno*:

23) Costruzione di macchine elettriche *b*)
24) Complementi di macchine *b*)
25) Economia e organizzazione industriale *b*)
26) Controlli automatici *b*)
27) Trazione elettrica *b*)
28) Gruppi di materie secondo gli indirizzi a scelta dello studente *c*)
29) *c*)

Indirizzo « Impianti »

28) Complementi di impianti elettrici *c*)
29) Impianti elettrici di bordo *c*)

Indirizzo « Elettromeccanica »

28) Tecnologia meccanica *c*)
29) Costruzione di macchine *c*)

Ingegneria chimica

1° *anno*:

1) Analisi matematica I *a*)
2) Geometria I *a*)
3) Fisica I *a*)
4) Chimica *a*)
5) Disegno *a*)

2° *anno*:

6) Analisi matematica II *a*)
7) Meccanica razionale *a*)
8) Fisica II *a*)
9) Mineralogia (in sostituzione di Geometria II) *b*)
10) Chimica organica (insegnamento aggiunto) *b*)

3° *anno*:
11) Scienza delle costruzioni *a*)
12) Meccanica applicata alle macchine *a*)
13) Fisica tecnica *a*)
14) Chimica applicata *a*)
15) Idraulica *b*)
16) Chimica fisica *a*)

4° *anno*:
17) Macchine *a*)
18) Elettrotecnica *a*)
19) Principi di ingegneria chimica *a*)
20) Chimica industriale *a*)
21) Chimica analitica *b*)
22) Gruppi di materie secondo gli indirizzi a } *c*)
23) scelta dello studente } *c*)

5° *anno*:
24) Impianti chimici *a*)
25) Tecnologie dei metalli *b*)
26) Economia ed organizzazione industriale *b*)
27) Gruppi di materie secondo gli indirizzi a } *c*)
28) scelta dello studente } *c*)
29) } *c*)

Indirizzo chimico industriale
22) Misure fisico-tecniche e controlli *c*)
23) Chimica e tecnologia dei combustibili *c*)
27) Elettrochimica *c*)
28) Ceramiche, refrattari ed affini *c*)
29) Tecnologie chimico-inorganiche *c*)

Indirizzo petrolchimico
22) Misure fisico-tecniche e controlli *c*)
23) Petrolchimica *c*)
27) Tecnologie chimico-organiche *c*)
28) Impianti petrolchimici *c*)
29) Giacimenti petroliferi di gas combustibili *c*)

Ingegneria navale e meccanica

1° *anno*:
1) Analisi matematica I *a*)
2) Geometria I *a*)
3) Fisica I *a*)
4) Chimica *a*)
5) Disegno *a*)

2° *anno*:
6) Analisi matematica II *a*)
7) Meccanica razionale *a*)
8) Fisica II *a*)
9') Geometria II (semestrale) } *b*)
9'') Disegno tecnico (semestrale) }
10) Materie giuridiche (insegnamento aggiunto) *b*)

3° *anno*:
11) Scienza delle costruzioni *a*)
12) Meccanica applicata alle macchine *a*)
13) Fisica tecnica *a*)
14) Chimica applicata *a*)
15) Idraulica *a*)
16) Tecnologia meccanica *b*)
17) Costruzioni navali mercantili I *a*)

4° *anno*:
18) Macchine *a*)
19) Elettrotecnica *a*)
20) Costruzione di macchine *b*)
21) Tecnologie speciali *b*)
22) Architettura navale I *a*)
23) Costruzioni navali militari I *a*)
24) Costruzioni navali mercantili II *b*)

5° *anno*:
25) Macchine marine *b*)
26) Complementi di macchine *b*)
27) Architettura navale II *b*)
28) Costruzioni navali militari II *b*)
29) Gruppi di materie secondo gli indirizzi a } *c*)
30) scelta dello studente } *c*)

Indirizzo I
29) Economia ed organizzazione industriale *c*)
30) Cantieri navali *c*)

Indirizzo II
29) Impianti elettrici di bordo *c*)
30) Attrezzature e strumenti di bordo *c*)

La tesi di laurea consisterà nella redazione di un progetto completo di una nave.

Ingegneria elettronica

1° *anno*:
1) Analisi matematica I *a*)
2) Geometria *a*)
3) Fisica I *a*)
4) Chimica *a*)
5) Disegno *a*)

2° *anno*:
6) Analisi matematica II *a*)
7) Meccanica razionale *a*)
8) Fisica II *a*)
9') Disegno tecnico (semestrale) (in sostituzione di Geometria II) } *b*)
9'') Metodi di osservazione e misura (semestrale) (in sostituzione di Geometria II) } *b*)
10) Materie giuridiche (insegnamento aggiunto) *b*)

3° *anno*:
11) Scienza delle costruzioni *a*)
12) Meccanica delle macchine e macchine *a*)
13) Fisica tecnica *a*)
14) Chimica applicata *b*)
15) Elettrotecnica *a*)
16) Complementi di matematica (semestrale) *b*)

4° *anno*:
17) Macchine *b*)
18) Campi elettromagnetici e circuiti *a*)
19) Macchine elettriche *b*)
20) Misure elettriche *a*)
21) Elettronica applicata *a*)
22) Comunicazioni elettriche *a*)

5° *anno*:
23) Radiotecnica *a*)
24) Tecnica telefonica e telegrafica *b*)
25) Economia ed organizzazione industriale *b*)
26) Controlli automatici *a*)
27) Gruppi di materie secondo gli indirizzi a } *c*)
28) scelta dello studente } *c*)
29) } *c*)

Indirizzo « Telecomunicazioni »
27) Misure ad alta frequenza *c*)
28) Microonde *c*)
29) Impianti di comunicazione elettriche *c*)

Indirizzo « Automazione »
27) Calcolatori elettronici *c*)
28) Impianti elettrici *c*)
29) Impianti meccanici *c*)

Art. 77. — Negli elenchi di cui all'articolo precedente le singole materie che non portano nessuna indicazione

si intendono di durata annuale. Le altre hanno durata specificatamente indicata di un semestre. Ai fini della osservanza del secondo comma dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1960, n. 53, due corsi semestrali vengono computati come equivalenti ad un corso annuale.

Art. 78. — Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami di tutti gli insegnamenti obbligatori comuni sul piano nazionale, gli insegnamenti obbligatori stabiliti dalla Facoltà e inoltre quelli da lui scelti nel minimo numero precisato per la sezione stessa.

A norma dell'art. 8, secondo comma, nel citato decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1960, n. 53, gli insegnamenti non potranno nel complesso superare, per ciascun corso quinquennale di laurea, il numero di trenta.

Art. 79. — Per gli studenti provenienti da altre Facoltà di Ingegneria il Consiglio di Facoltà formulerà il piano di studi per l'ulteriore svolgimento della carriera scolastica.

Art. 80. — Coloro che già posseggono la laurea in un ramo di Ingegneria sono ammessi a conseguire la laurea in un altro ramo con obbligo della frequenza e degli esami per gli insegnamenti non compresi nello ordine di studi anteriore, secondo deliberazione del Consiglio di facoltà e con iscrizione all'anno di corso che verrà stabilito dal Consiglio stesso.

Il Consiglio di facoltà delibera sulla iscrizione di coloro che siano forniti di altra laurea.

Art. 81. — Fermi restando gli sbarramenti rigidamente stabiliti dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1960, n. 53, per il biennio propedeutico, gli studenti sono tenuti a rispettare le precedenze di iscrizione e di esame che il Consiglio di facoltà stabilirà nel piano di studi.

Art. 82. — L'esame di laurea consiste:

a) nella redazione di un progetto di un'opera di ingegneria, ovvero nella esecuzione di un studio di carattere monografico, tecnico o sperimentale, il cui argomento dovrà inquadrarsi nel corso di laurea e nello indirizzo scelto dallo studente (tesi di laurea);

b) nella dissertazione (tesina) su un argomento scelto dallo studente in accordo con uno dei professori ufficiali del corso di studi seguito dallo studente;

c) in una prova orale comprendente la discussione sulla tesi e sulla tesina di laurea, con eventuali richiami ai vari insegnamenti di cui lo studente ha superato lo esame.

Il Consiglio di facoltà si riserva inoltre di accertare in casi particolari la maturità di preparazione generale dei singoli candidati alla laurea mediante una prova scritta.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 ottobre 1960

GRONCHI

BOSCO

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 giugno 1961
Atti del Governo, registro n. 137, *foglio n.* 49. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 marzo 1961.

Sostituzione di un membro del Consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 24 dicembre 1951, n. 1669, con la quale è stato sostituito l'art. 21 della legge 19 gennaio 1942, n. 22, relativo alla composizione del Consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali;

Visto l'art. 5 della legge 30 ottobre 1953, n. 841;

Visto il proprio decreto in data 11 giugno 1958, concernente la costituzione del Consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali;

Vista la nota n. 6669 del 23 febbraio 1961, con la quale il Ministero della difesa ha designato il generale di C. d'A. Nicolò Meloni quale membro effettivo del Consiglio di amministrazione dell'Ente predetto in rappresentanza del personale militare ed in sostituzione del generale di S. A. Francesco Lanzafame, deceduto;

Considerata la necessità di procedere alla integrazione della composizione dell'Organo di cui trattasi;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale e del Ministro per il tesoro;

Decreta:

Il generale di C. d'A. Nicolò Meloni è nominato membro del Consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali, designato dal Ministero della difesa in sostituzione del generale di S. A. Francesco Lanzafame.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 20 marzo 1961

GRONCHI

SULLO — TAVIANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *giugno* 1961
Registro n. 5 *Lavoro e prev. soc., foglio n.* 107. — BARONE

(3789)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 12 giugno 1961.

Costituzione del Consiglio dell'Opera per la valorizzazione della Sila.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 12 maggio 1950, n. 230, che reca provvedimenti per la colonizzazione dell'Altipiano della Sila e dei territori jonici contermini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 ottobre 1950, n. 862, recante norme per l'attuazione della predetta legge 12 maggio 1950, n. 230;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 1951, n. 68, con cui è stata disposta l'applicazione della citata legge 12 maggio 1950, n. 230, con le modifiche stabilite dalla legge 21 ottobre 1950, n. 841, a territori compresi nella provincia di Reggio Calabria;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1951, n. 263, contenente norme relative al funzionamento della Sezione speciale di riforma fondiaria dell'Opera per la valorizzazione della Sila;

Visto l'art. 5 della legge 9 luglio 1957, n. 600, contenente disposizioni per una diversa composizione e per nuove attribuzioni dei Consigli degli Enti e delle Sezioni speciali di riforma fondiaria;

Ritenuta la necessità di provvedere alla rinnovazione del Consiglio dell'Opera valorizzazione Sila;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste;

Decreta:

Articolo unico

Ai sensi dell'art. 5 della legge 9 luglio 1957, n. 600, il Consiglio dell'Opera per la valorizzazione della Sila, per il triennio decorrente dalla data del presente decreto, è così costituito:

Martucci dott. Domenico, in rappresentanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Russo dott. Nicola, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

Marocchi ing. Giuseppe, in rappresentanza del Ministero delle finanze;

Nuvoloni dott. ing. Guglielmo, in rappresentanza del Ministero dei lavori pubblici;

Maffei dott. Alberto, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Crivaro Francesco, assegnatario - presidente di cooperativa;

Laratta Antonio, assegnatario - presidente di cooperativa;

Cortese Domenico, assegnatario - presidente di cooperativa;

Madia Benedetto, assegnatario - presidente di cooperativa;

Ciccia Salvatore, assegnatario - presidente di cooperativa;

Gianniti ing. Eugenio, esperto;

Loria avv. Cesare, esperto;

Migliaccio-Spina gr. uff. Carmine, esperto;

Pelaggi avv. Gino, esperto;

Rodinò ing. Giulio, esperto.

Roma, addì 12 giugno 1961

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
FANFANI

Il Ministro per l'agricoltura e foreste
RUMOR

(3939)

DECRETO MINISTERIALE 21 giugno 1961.
Nomina degli esperti in seno al Consiglio di amministrazione delle Casse mutue di malattia per gli artigiani di diverse Provincie.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 11 della legge 29 dicembre 1956, n. 1533, istitutiva dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie per gli artigiani;

Ritenuta la necessità di provvedere alla nomina degli esperti nel ramo amministrativo ed assistenziale in seno ai Consigli di amministrazione delle Casse mutue provinciali di malattia per gli artigiani;

Viste le proposte fatte dalla Federazione nazionale delle Casse mutue di malattia per gli artigiani;

Decreta:

Per ciascuna delle sottoindicate Casse mutue provinciali di malattia per gli artigiani, sono nominati i seguenti membri esperti nel ramo amministrativo ed assistenziale in seno ai rispettivi Consigli di amministrazione:

1) *Cassa mutua provinciale di Agrigento:*
rag. Sollano Leonardo;
geom. Marchetta Francesco.

2) *Cassa mutua provinciale di Alessandria:*
Corsi Vitaliano;
dott. Conta Amato.

3) *Cassa mutua provinciale di Arezzo:*
geom. Tenti Enzo;
dott. Chianucci Renato.

4) *Cassa mutua provinciale di Asti:*
rag. Lombardi Silla;
Mattioli Alvaro.

5) *Cassa mutua provinciale di Belluno:*
Nessenzia Mario;
cav. Battocchio Antonio.

6) *Cassa mutua provinciale di Benevento:*
dott. Marsullo Alberto;
dott. Latino Giovanni.

7) *Cassa mutua provinciale di Bologna:*
cav. Ramenghi Aldo;
Fietta Luigi.

8) *Cassa mutua provinciale di Caltanissetta:*
Corbo Emanuele;
dott. Cordova Luigi Attilio.

9) *Cassa mutua provinciale di Campobasso:*
comm. Cocco Armando;
dott. Di Tempora Enzo.

10) *Cassa mutua provinciale di Caserta:*
prof.ssa Norelli Arcella Angela;
cav. Foglia Giuseppe.

11) *Cassa mutua provinciale di Catania:*
avv. Compagno Giuseppe;
cav. Settetrombe Giuseppe.

12) *Cassa mutua provinciale di Como:*
cav. Camponovo Carlo;
cav. Girola Carlo.

13) *Cassa mutua provinciale di Enna:*
dott. Laudani Ermanno;
dott. Curcio Luigi.

14) *Cassa mutua provinciale di Livorno:*
Bandinelli Natale;
Boccacci Guerrazzo.

15) *Cassa mutua provinciale di Milano:*
cav. Manfredini M. Gabriele;
Beneggi Giancarlo.

16) *Cassa mutua provinciale di Modena:*
Boccolari Segolini Arrigo;
Zanasi Ezechiele.

17) *Cassa mutua provinciale di Ragusa:*
dott. Di Paola Nunzio;
dott. Iacono Angelo.

18) *Cassa mutua provinciale di Rieti:*
geom. Scalabrini Antonio;
Battaglia Bernardo.

19) *Cassa mutua provinciale di Sassari:*
dott. Angius Salvatore;
rag. Virdis Salvatore.

20) *Cassa mutua provinciale di Savona:*
dott. Torre Gennaro;
geom. Pellero Franco.

21) *Cassa mutua provinciale di Siena:*
prof. Barni Mauro;
prof. Petrioli Luciano.

22) *Cassa mutua provinciale di Siracusa:*
cav. Gambardella Antonino;
Rosana Salvatore.

23) *Cassa mutua provinciale di Sondrio:*
rag. Coiatelli Lodovico Lino;
dott. Perazzolo Ettore.

24) *Cassa mutua provinciale di Taranto:*
rag. Sala Paolo;
rag. De Mitri Costantino.

25) *Cassa mutua provinciale di Torino:*
dott. Vasconi Mario;
dott. Bianchi di Donnasibilla Fabio.

26) *Cassa mutua provinciale di Udine:*
ing. Piuzzo Sergio;
cav. Maddalena Enrico.

27) *Cassa mutua provinciale di Venezia:*
rag. Salvagno Emilio;
comm. Duse Aurelio.

28) *Cassa mutua provinciale di Vercelli:*
geom. Cortese Enea;
rag. Penna Gianclemente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 21 giugno 1961

Il Ministro: SULLO

(3823)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di « Diritto processuale civile » presso la Facoltà di giurisprudenza della Università di Genova.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la Facoltà di giurisprudenza dell'Università di Genova, è vacante la cattedra di « Diritto processuale civile », cui la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(3857)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Santa Domenica Vittoria ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto ministeriale in data 12 maggio 1961, registrato alla Corte dei conti il 21 giugno 1961, registro n. 15 Interno, foglio n. 228, l'Amministrazione comunale di Santa Domenica Vittoria (Messina) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 1.741.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3835)

Autorizzazione al comune di San Michele di Ganzaria ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto interministeriale in data 8 marzo 1961, registrato alla Corte dei conti il 21 giugno 1961, registro n. 15 Interno, foglio n. 280, l'Amministrazione comunale di San Michele di Ganzaria (Catania) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 10.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3867)

Autorizzazione al comune di Rosora ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto interministeriale in data 13 marzo 1961, registrato alla Corte dei conti il 21 giugno 1961, registro n. 15 Interno, foglio n. 275, l'Amministrazione comunale di Rosora (Ancona) viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 4.400.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3866)

Autorizzazione al comune di Solofra ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto ministeriale in data 9 maggio 1961, registrato alla Corte dei conti il 21 giugno 1961, registro n. 15 Interno, foglio n. 244, l'Amministrazione comunale di Solofra (Avellino) viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 13.231.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3868)

Autorizzazione al comune di Polignano a Mare ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto ministeriale in data 15 maggio 1961, registrato alla Corte dei conti il 21 giugno 1961, registro n. 15 Interno, foglio n. 243, l'Amministrazione comunale di Polignano a Mare (Bari) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 63.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3869)

Autorizzazione al comune di Sparanise ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto ministeriale in data 20 maggio 1961, registrato alla Corte dei conti il 21 giugno 1961, registro n. 15 Interno, foglio n. 242, l'Amministrazione comunale di Sparanise (Caserta) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 11.650.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3870)

Autorizzazione al comune di Piandimeleto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto ministeriale in data 22 maggio 1961, registrato alla Corte dei conti il 21 giugno 1961, registro n. 15 Interno, foglio n. 225, l'Amministrazione comunale di Piandimeleto (Pesaro) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 8.450.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3873)

Autorizzazione al comune di Piobbico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto ministeriale in data 22 maggio 1961, registrato alla Corte dei conti il 21 giugno 1961, registro n. 15 Interno, foglio n. 226, l'Amministrazione comunale di Piobbico (Pesaro) viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 9.950.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3874)

Autorizzazione al comune di Novafeltria ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto ministeriale in data 19 maggio 1961, registrato alla Corte dei conti il 21 giugno 1961, registro n. 15 Interno, foglio n. 224, l'Amministrazione comunale di Novafeltria (Pesaro) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 39.790.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3875)

Autorizzazione al comune di Monteporzio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto ministeriale in data 19 maggio 1961, registrato alla Corte dei conti il 21 giugno 1961, registro n. 15 Interno, foglio n. 223, l'Amministrazione comunale di Monteporzio (Pesaro), viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 13.250.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3876)

Autorizzazione al comune di Isola del Piano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto ministeriale in data 19 maggio 1961, registrato alla Corte dei conti il 21 giugno 1961, registro n. 15 Interno, foglio n. 222, l'Amministrazione comunale di Isola del Piano (Pesaro) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 9.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3877)

Autorizzazione al comune di Gradara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto ministeriale in data 18 maggio 1961, registrato alla Corte dei conti il 21 giugno 1961, registro n. 15 Interno, foglio n. 221, l'Amministrazione comunale di Gradara (Pesaro) viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 12.740.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3878)

Autorizzazione al comune di Predappio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto ministeriale in data 12 maggio 1961, registrato alla Corte dei conti il 21 giugno 1961, registro n. 15 Interno, foglio n. 230, l'Amministrazione comunale di Predappio (Forlì) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 44.250.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3880)

Autorizzazione al comune di Rocca Imperiale ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto ministeriale in data 24 maggio 1961, registrato alla Corte dei conti il 21 giugno 1961, registro n. 15 Interno, foglio n. 231, l'Amministrazione comunale di Rocca Imperiale (Cosenza) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 3.650.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3881)

Autorizzazione al comune di San Vito Chietino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto ministeriale in data 19 maggio 1961, registrato alla Corte dei conti il 21 giugno 1961, registro n. 15 Interno, foglio n. 232, l'Amministrazione comunale di San Vito Chietino (Chieti) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 6.006.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3882)

Autorizzazione al comune di Tropea ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto ministeriale in data 20 maggio 1961, registrato alla Corte dei conti il 21 giugno 1961, registro n. 15 Interno, foglio n. 236, l'Amministrazione comunale di Tropea (Catanzaro) viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 8.100.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3883)

Autorizzazione al comune di Satriano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto ministeriale in data 20 maggio 1961, registrato alla Corte dei conti il 21 giugno 1961, registro n. 15 Interno, foglio 237, l'Amministrazione comunale di Satriano (Catanzaro) viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 6.656.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3884)

Autorizzazione al comune di San Gregorio d'Ippona ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto ministeriale in data 26 maggio 1961, registrato alla Corte dei conti il 21 giugno 1961, registro n. 15 Interno, foglio n. 238, l'Amministrazione comunale di San Gregorio d'Ippona (Catanzaro) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 2.100.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3885)

Autorizzazione al comune di Villa Santa Lucia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 18 maggio 1961, registrato alla Corte dei conti il 21 giugno 1961, registro n. 15 Interno, foglio n. 220, l'Amministrazione comunale di Villa Santa Lucia (L'Aquila) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 2.900.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1, del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3879)

MINISTERO DELLE FINANZE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1961, registrato alla Corte dei conti il 5 giugno 1961, registro n. 21, foglio n. 4, il ricorso straordinario prodotto in data 23 dicembre 1958 dal procuratore delle Tasse e delle imposte indirette sugli affari Scalora Salvatore, avverso i decreti del Ministro per le finanze 21 giugno 1958 e 17 luglio 1957, è stato respinto, perchè infondato, per la parte riguardante l'impugnativa del decreto ministeriale 21 giugno 1958, ed è stato dichiarato inammissibile perchè prodotto contro un provvedimento non definitivo, per la parte riguardante l'impugnativa del decreto ministeriale 17 luglio 1957.

(3793)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Sclassificazione ed alienazione di suolo tratturale in comune di Vasto

Con decreto ministeriale in data 13 maggio 1961, numero 17135/9224, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione, per alienazione a Marino Lucia, nata a Vasto il 9 luglio 1921, delle zone demaniali facenti parte del tratturo « L'Aquila-Foggia » in Vasto, estese complessivamente mq. 2392 riportate in catasto alle particelle numeri 36 parte, 35 parte e 155 parte, del foglio di mappa n. 41 del comune di Vasto e nella planimatria tratturale con le colorazioni in giallo ed in rosa.

(3801)

Sclassificazione ed alienazione di suolo tratturale in comune di L'Aquila, sezione di Paganica

Con decreto ministeriale in data 4 maggio 1961, n. 12786/7013, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione, per alienazione a Morelli Eventino, nato a San Gregorio di L'Aquila il 30 settembre 1925, della zona demaniale facente parte del tratturo « L'Aquila-Foggia », in comune di L'Aquila, sezione di Paganica, estesa mq. 506 riportata in catasto alla particella n. 199 parte, del foglio di mappa n. 41 del comune di L'Aquila, sezione di Paganica, e nella planimetria tratturale con il n. 199-b.

(3642)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 147

Corso dei cambi del 30 giugno 1961 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	—	620,60	620,60	620,60	620,62	620,60	620,60	620,60	620,60	620,60
$ Can.	—	600,50	600 —	600,50	594 —	601,35	600 —	601,55	601,70	600 —
Fr. Sv.	—	143,81	143,75	143,79	143,75	143,82	143,85	143,80	143,80	143,80
Kr. D.	—	89,60	89,50	89,56	89,60	89,61	89,585	89,60	89,60	89,55
Kr. N.	—	86,60	86,55	86,58	86,55	86,59	86,57	86,60	86,60	86,55
Kr. Sv.	—	120,30	120,20	120,20	120,25	120,30	120,25	120,30	120,31	120,28
Fol.	—	172,70	172,75	172,72	172,65	172,67	172,71	172,75	172,70	172,75
Fr. B.	—	12,45	12,46	12,4675	12,45	12,41	12,43	12,43	12,42	12,442
Fr. Fr. (N.F.)	—	126,64	126,70	126,6625	126,65	126,64	126,65	126,65	126,65	126,65
Lst.	—	1729,85	1729 —	1729,40	1729,75	1731,80	1728,90	1731,80	1731,75	1729,75
Dm. occ.	—	156,03	156,05	156,04	155,97	155,98	156,05	156 —	155,98	156,05
Scell. Austr.	—	23,90	23,92	23,94	23,92	23,91	23,93	23,90	23,91	23,90
Escudo Port.	—	21,60	21,63	21,61	21,60	21,59	21,57	21,62	21,61	21,60

Media dei titoli del 30 giugno 1961

Rendita 3,50 % 1906	93,45
Id. 3,50 % 1902	94,30
Id. 5 % 1935	108,45
Redimibile 3,50 % 1934	99,25
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	88,70
Id. 5 % (Ricostruzione)	101,35
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	101,20
Id. 5 % 1936	100,90
Id. 5 % (Città di Trieste)	101,25
Id. 5 % (Beni Esteri)	101,10

Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1962)	102,45
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	102,50
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	102,65
Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	102,70
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	102,75
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	102,95
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	103,05
Id. 5 % (» 1° gennaio 1970)	103,25
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	102,70

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 30 giugno 1961

1 Dollaro USA	620,60
1 Dollaro canadese	600,25
1 Franco svizzero	143,82
1 Corona danese	89,572
1 Corona norvegese	86,575
1 Corona svedese	120,225
1 Fiorino olandese	172,715

1 Franco belga	12,449
1 Franco nuovo (N.F.)	126,656
1 Lira sterlina	1729,15
1 Marco germanico	156,045
1 Scellino austriaco	23,935
1 Escudo Port.	21,59

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Concorso per esami a sedici posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva del Ministero del commercio con l'estero.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente le norme di esecuzione del citato testo unico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 1956, n. 1285, concernente i ruoli organici della carriera del personale direttivo e di concetto del Ministero;

Visti il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678 e la legge 18 marzo 1958, n. 228, riguardanti le documentazioni amministrative e la legalizzazione delle firme;

Viste le leggi 8 marzo 1958, n. 194 e 1° febbraio 1960, n. 67, concernenti, rispettivamente, la validità della laurea in scienze coloniali e l'equipollenza della laurea in scienze economiche e marittime a quella in economia e commercio per l'ammissione ai pubblici concorsi;

Ritenuta la necessità di indire un concorso per esami a sedici posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera del personale direttivo del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

Posti a concorso

E' indetto un concorso per esami a sedici posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera del personale direttivo del Ministero del commercio con l'estero.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

Per essere ammesso al concorso è necessario che l'aspirante:

I) sia cittadino italiano, col godimento dei diritti di elettorato attivo politico;

II) abbia compiuto, alla data di scadenza del termine previsto nel presente bando per la presentazione della domanda, il diciottesimo anno di età e non superato il trentaduesimo anno, salvo quanto stabilito nel successivo art. 3;

III) abbia sempre tenuto regolare condotta morale e civile;

IV) sia di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio;

V) sia fornito di uno dei seguenti titoli di studio:

diploma di laurea in giurisprudenza;
diploma di laurea in scienze politiche;
diploma di laurea in economia e commercio;
diploma di laurea in scienze economiche e marittime;
diploma di laurea in scienze applicate alla carriera diplomatica e consolare;
diploma di laurea in economia e diritto conseguita presso l'Istituto universitario di economia e commercio di Venezia;
diploma di laurea in scienze coloniali conseguito presso l'Istituto universitario orientale di Napoli.

Possono partecipare al predetto concorso, ai sensi del quarto comma dell'art. 161 del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, anche gli impiegati delle carriere di concetto che non siano in possesso del prescritto titolo di studio, purchè rivestano la qualifica non inferiore a quella di segretario aggiunto o una qualifica equiparata ed abbiano il diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado.

VI) abbia ottemperato alle leggi sul reclutamento militare;

VII) non sia incorso nella destituzione e non sia stato dispensato dall'impiego presso un pubblica Amministrazione;

VIII) non sia incorso nella decadenza dall'impiego presso una pubblica Amministrazione per aver conseguito l'impiego stesso mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Art. 3.

Elevazione del limite massimo di età

Il limite di trentadue anni di età, previsto nel precedente art. 2, è elevato:

1) *a*) di due anni per gli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso di cui al presente decreto;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) a 37 anni:

c) per coloro i quali, trovandosi in servizio militare, ovvero in qualità di militarizzati, abbiano partecipato ad operazioni di guerra;

d) per coloro che rivestano la qualifica di partigiani combattenti o di reduci dalla prigionia o di cittadini deportati dal nemico;

e) per coloro che appartengano alle altre categorie assimilate, dalle disposizioni in vigore, ai combattenti,

f) per i profughi dall'Africa italiana di cui al decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104 e per le altre categorie di profughi indicate nella legge 4 marzo 1952, n. 137;

g) per gli alto-atesini e per le persone residenti prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingue di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e di Luserna, i quali, durante la seconda guerra mondiale, hanno prestato servizio nelle forze armate tedesche o nelle formazioni armate da esse organizzate, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e semprechè non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie;

3) a 39 anni:

h) per gli ex-combattenti ed assimilati di cui alle lettere da *c*) ad *f*) del presente articolo che siano stati decorati al valor militare o promossi per merito di guerra;

i) per i capi di famiglia numerosa, ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233 e dell'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, salvo, se più favorevole, l'applicazione dei benefici previsti per i coniugati con prole fino al limite massimo di anni 40.

Le elevazioni di cui ai due precedenti commi si cumulano fra loro, purchè complessivamente non superino i 40 anni di età;

4) a 40 anni, ritenedosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

l) per coloro che ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 12 dicembre 1947, n. 1488, abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzioni razziali.

Per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo intercorso tra il 5 settembre 1938 ed il 9 agosto 1944, a norma dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, fermo restando, per detti concorrenti, il limite massimo di età di anni 40.

Il suindicato limite massimo di età è infine aumentato nei confronti degli assistenti universitari nella misura prevista dall'art. 17 del decreto-legge 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 1950, n. 465, purchè non si superino complessivamente gli anni 40.

5) a 45 anni, ritenendosi parimenti assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

m) per coloro che rivestano la qualifica di mutilati o di invalidi di guerra, o della lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, e per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, e per atti di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, relativamente al territorio della Somalia dalla data della occupazione militare fino e non oltre il 31 marzo 1950, e relativamente al territorio della Libia dalla data dell'occupazione militare fino e non oltre il 23 dicembre 1951, per i mutilati ed invalidi civili in occasione di azioni singole o collettitive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato e dei mutilati ed invalidi in occasione dei fatti di Trieste di cui alla legge 9 agosto 1954, n. 654, nonchè per i mutilati di guerra alto-atesini e loro congiunti di cui alla legge

3 aprile 1958, n. 467 e per i mutilati ed invalidi per servizio, a favore dei quali siano state liquidate pensioni ed assegni privilegiati che rientrino nelle prime otto categorie di pensione.

Sono esclusi dal predetto beneficio coloro nei cui confronti siano state applicate le sanzioni previste dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, modificato dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93 e coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi sotto le armi, anche se amnistiati.

Sono esclusi, inoltre, dal beneficio dell'aumento del limite di età gli invalidi ascritti alla 9ª e 10ª categoria delle pensioni di cui al decreto legge 20 maggio 1917, n. 876, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4 e 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª, e gli invalidi per lesioni di cui alla tabella *B* annessa al regio decreto 12 luglio 1923, numero 1491: ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4 e da 6 a 11 della tabella stessa (voci da 4 a 10 della tabella *B* annessa alla *legge 10 agosto 1950, n. 648*);

n) per il personale già dipendente da enti di diritto pubblico e da altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato o interessanti comunque la finanza statale, soppressi in applicazione della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, purchè sia in possesso degli altri requisiti richiesti;

6) si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

o) degli aspiranti che alla data del presente decreto già rivestano la qualifica di impiegati civili statali dei ruoli organici ordinari o dei ruoli aggiunti;

p) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica che in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220, abbiano cessato dal servizio a domanda e anche d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

Art. 4.

Domanda di ammissione - Termini e modalità

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta da bollo da L. 200, in conformità dell'unito schema esemplificativo (Allegato n. 1), dovrà pervenire al Ministero del commercio con l'estero - Direzione generale del personale e degli affari generali - viale America, Roma, entro il termine di trenta giorni successivi a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Nella domanda gli aspiranti dovranno indicare:

a) il cognome e nome, la data ed il luogo di nascita e, se nato all'estero, il Comune nei cui registri di stato civile sia stato trascritto l'atto di nascita;

b) il possesso della cittadinanza italiana; sono equiparati ai cittadini, gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

c) il Comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

d) se abbiano, o meno, riportato condanne penali;

e) il titolo di studio posseduto, con l'indicazione sia dell'Università od Istituto presso cui è stato conseguito, sia della data di conseguimento;

f) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

g) i servizi eventualmente prestati come impiegati presso le altre pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione (destituzione, dispensa o decadenza) di precedenti rapporti di pubblico impiego;

h) i titoli che danno diritto ad elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso;

i) il Comune di residenza ed il loro preciso recapito.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità nel caso di irreperibilità del destinatario dipendente da inesatta indicazione del recapito o da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa del Ministero del commercio con l'estero;

l) la lingua estera nella quale intendano sostenere la prova scritta obbligatoria e le altre lingue estere, tra quelle indicate nel successivo art. 8, nelle quali desiderano eventualmente sostenere la prova orale facoltativa.

La firma che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda dovrà essere autenticata dal segretario comunale del luogo in cui essi risiedono o da un notaio. Qualora l'aspirante risieda all'estero, la firma in calce alla domanda deve essere autenticata dalla competente autorità diplomatica o consolare italiana.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dello ufficio nel quale essi prestano servizio.

Per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del Corpo al quale essi appartengono.

La data di arrivo della domanda sarà certificata ad ogni effetto, dal timbro a calendario del Ministero del commercio con l'estero.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda.

Ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, può essere disposta, con decreto motivato del Ministro, l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti.

Art. 5.

Commissione esaminatrice

La Commissione esaminatrice, da nominarsi con successivo decreto, sarà composta di un consigliere di Stato, presidente, di due professori di università, insegnanti delle discipline che sono argomento delle prove scritte e di due funzionari della carriera direttiva del Ministero, con qualifica non inferiore a direttore di divisione.

Alla Commissione saranno aggregati insegnanti di lingue estere di istituti governativi.

Le mansioni di segretario verranno disimpegnate da un funzionario della carriera direttiva del Ministero, con qualifica non inferiore a quella di Consigliere di 2ª classe.

Art. 6.

Comunicazioni e diario delle prove d'esame

Le prove di esame del concorso avranno luogo in Roma.

Del diario delle prove scritte sarà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Ai candidati sarà inoltre data tempestiva comunicazione del giorno, dell'ora e della sede in cui si svolgeranno le prove stesse.

Art. 7.

Documenti di riconoscimento

Per sostenere le prove d'esame i candidati dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento non scaduti:

carta d'identità;

tessera postale;

passaporto;

patente automobilistica;

porto d'armi;

libretto ferroviario personale, se il candidato è dipendente di ruolo o non di ruolo di una Amministrazione statale;

fotografia recente, applicata su carta da bollo, con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio. Il bollo dovrà essere di L. 100 se l'autenticazione sarà fatta dal sindaco e di L. 200 se da un notaio.

Art. 8.

Prove di esame

Gli esami del concorso, secondo l'unito programma (Allegato n. 2), consisteranno:

I. — Prove obbligatorie:

1) scritte (quattro):

a) diritto privato;

b) diritto pubblico interno (costituzionale e amministrativo;

c) economia politica, politica economica e finanziaria;

d) traduzione in lingua francese, o inglese, o tedesca, a scelta del candidato. E' consentito l'uso del vocabolario;

2) orale:

a) materie oggetto delle prove scritte;

b) diritto internazionale;

c) geografia economica;

d) ordinamento e attribuzioni del Ministero del commercio con l'estero. Nozioni sulla contabilità generale dello Stato. Nozioni di statistica.

II. — Prova facoltativa:

Il candidato può chiedere che, in aggiunta alla prova orale obbligatoria, gli sia cosentito di sostenere una prova orale in una o nelle altre due lingue estere indicate nel n. 1, lett. d) del presente articolo.

Art. 9.

Prova d'esame orale

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che avranno riportato la votazione media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Ai candidati che conseguono l'ammissione alla prova orale, sarà data comunicazione, con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte, almeno 20 giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerla.

La prova orale non si intenderà superata se il candidato non avrà ottenuto la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva è data dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

Al candidato, che avrà sostenuto con esito favorevole la prova facoltativa in una o nelle altre due lingue estere, la Commissione assegnerà un maggior numero di punti, non superiore a 0,75 per ciascuna lingua da aggiungere alla votazione complessiva di cui al precedente comma.

La Commissione esaminatrice formerà la graduatoria di merito in base ai risultati conseguiti nelle varie prove di esame. In caso di parità, sarà tenuto conto delle disposizioni contenute nell'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 10.

Titoli che danno diritto a particolari benefici: precedenza - preferenza - elevazione limiti di età

Agli effetti della concessione dell'elevazione dei limiti di età, e delle preferenze e precedenze nella nomina, i candidati, che abbiano superato la prova orale e intendano avvalersi dei suindicati benefici riconosciuti ai sensi delle vigenti disposizioni, devono far pervenire al Ministero del commercio con l'estero - Direzione generale del personale e degli affari generali - i documenti attestanti il possesso di tali titoli, entro il termine perentorio di venti giorni, decorrente dalla data in cui hanno ricevuto apposito invito dall'Amministrazione.

Per la decorrenza dei termini varrà la data apposta dall'ufficio postale sulla cartolina di ricevuta di ritorno.

A tale fine i candidati ex combattenti o appartenenti alle categorie assimilate presenteranno, oltre alla copia dello stato di servizio e del foglio matricolare su carta bollata da L. 200, con l'annotazione delle benemerenze, anche la prescritta dichiarazione integrativa dei servizi resi in zone di operazioni, da rilasciarsi dai competenti distretti militari, su carta bollata da L. 100.

I candidati, invece, che abbiano la qualifica di partigiano combattente oppure di mutilato o di invalido per la lotta di liberazione, dovranno esibire i provvedimenti adottati dalla Commissione, di cui al decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, contenente il formale riconoscimento delle rispettive qualifiche.

I militari o militarizzati prigionieri delle Nazioni Unite dovranno presentare la notificazione rilasciata dal competente distretto militare.

I mutilati e gli invalidi di guerra e della lotta di liberazione, i mutilati e gli invalidi civili per fatti di guerra e per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o per atti di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, relativamente al territorio della Somalia dalla data di occupazione militare fino e non oltre il 31 marzo 1950, e relativamente al territorio della Libia, dalla data di occupazione militare fino e non oltre il 23 dicembre 1951, i mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, nonchè i mutilati e gli invalidi per i fatti di Trieste di cui alla legge 9 agosto 1954, n. 654 nonchè per i mutilati di guerra alto-atesini e loro congiunti di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, dovranno produrre un documento comprovante il godimento della pensione o dell'indennità o il titolo a conseguirla indicato nelle lettere a), b), c), d), e), dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, n. 1176, oppure una dichiarazione di invalidità, su carta da bollo da L. 100, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, sulla base dei documenti di cui alle sopracitate lettere a), b), c), d), e).

I mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione da cui risulti la categoria di pensione della quale l'invalido è provvisto, oppure i documenti istituiti con decreto ministeriale 23 marzo 1948, mod. 69-*ter*, rilasciati dall'Amministrazione da cui dipendevano all'atto in cui contrassero l'invalidità.

Gli orfani dei caduti in guerra o nella lotta di liberazione, ovvero dei caduti civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, gli orfani dei caduti in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, relativamente al territorio della Somalia dalla data dell'occupazione militare fino e non oltre il 31 marzo 1950 e relativamente al territorio della Libia dalla data dell'occupazione militare fino e non oltre il 23 dicembre 1951, gli orfani dei caduti per azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, gli orfani dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, e gli orfani dei caduti in occasione dei fatti di Trieste di cui alla legge 9 agosto 1954, n. 654, nonchè gli orfani dei deceduti per causa di servizio di guerra o attinente alla guerra, prestato nelle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, nonchè gli orfani di guerra alto atesini di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, dovranno presentare un certificato, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra.

Gli orfani dei caduti per servizio dovranno dimostrare tale loro qualità mediante certificato in bollo modello 69-*ter*, rilasciato dall'Amministrazione da cui dipendeva il genitore deceduto per causa di servizio, attestante tale circostanza.

I figli degli invalidi di guerra o della lotta di liberazione, i figli degli invalidi civili per fatti di guerra e per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, i figli degli invalidi per azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, relativamente al territorio della Somalia dalla data dell'occupazione militare fino e non oltre il 31 marzo 1950, e relativamente al territorio della Libia dalla data dell'occupazione militare fino e non oltre il 23 dicembre 1951, i figli dei mutilati e degli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, nonchè i figli dei mutilati o degli invalidi in seguito ai fatti di Trieste di cui alla legge 9 agosto 1954, n. 654 nonchè i figli dei mutilati di guerra alto-atesini, di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, dovranno produrre un certificato mod. 69 rilasciato, su carta da bollo da L. 100, dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre del candidato oppure un certificato, su carta da bollo da L. 100, del sindaco del Comune di residenza sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile.

Le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti in guerra o per fatto di guerra o per servizio, nonchè le madri, le mogli e le sorelle vedove o nubili di cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno esibire un certificato su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza.

I figli dei mutilati o degli invalidi per servizio dovranno produrre il mod. 69-*ter*, su carta da bollo da L. 100, rilasciato al nome del padre del candidato dall'Amministrazione al servizio della quale l'impiegato ha contratto la invalidità.

I cittadini, che furono deportati dal nemico, dovranno far risultare tale circostanza, mediante attestazione in carta bollata da L. 100, rilasciata dal Prefetto, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia, che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno esibire l'attestazione, su carta da bollo da L. 100, prevista dall'art. 5 del decreto del Ministro ad interim per l'Africa Italiana 10 giu-

gno 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 141 del 19 giugno 1948, oppure la dichiarazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117.

I profughi dai territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, nonchè i profughi dai territori sui quali, in seguito al Trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri ed i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948), su carta da bollo da L. 100, oppure la dichiarazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117.

Gli alto atesini, di cui alla lettera *g*) dell'art. 3, dovranno presentare i documenti di rito.

I decorati di medaglia al valore militare o di croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi per merito di guerra o gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica notarile del relativo brevetto o del documento di concessione.

Gli aspiranti, che intendano far valere a qualsiasi titolo le loro condizioni familiari, dovranno esibire lo stato di famiglia su carta bollata da L. 100, di data non anteriore a tre mesi dalla data di invito.

Coloro che abbiano riportato sanzioni penali o di polizia per comportamento contrario al regime fascista, ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzioni razziali, dovranno produrre copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza su carta da bollo da L. 100.

Gli assistenti universitari dovranno presentare un certificato rilasciato dal rettore dell'Università o dal capo dello Istituto di istruzione universitaria attestante la qualifica da loro rivestita.

I concorrenti già appartenenti agli enti soppressi di cui alla lettera *n*) del precedente art. 3, dovranno produrre un certificato su carta da bollo da L. 100, rilasciato dall'Ufficio liquidazioni presso il Ministero del tesoro.

I concorrenti impiegati statali che hanno frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione o d'integrazione, previsti dall'art. 150 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dovranno produrre un certificato in carta da bollo da lire 100, rilasciato dall'Amministrazione competente, contenente l'eventuale votazione riportata.

Ad ogni modo gli aspiranti potranno produrre ogni altro documento comprovante eventuali diritti di precedenza o preferenza ai fini della nomina nonchè agli effetti dell'elevazione del limite di età.

Le riserve dei posti non possono complessivamente superare la metà dei posti messi a concorso, ai sensi dell'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 11.
Graduatoria

Espletate le prove del concorso, la Commissione esaminatrice formula la graduatoria di merito con l'indicazione della votazione complessiva conseguita da ciascun candidato.

Sulla base di detta graduatoria, tenendo conto delle precedenze e dei benefici di carattere preferenziale previsti dalle vigenti disposizioni, sarà formata la graduatoria generale.

Il Ministro, con proprio decreto, riconosciuta la regolarità del procedimento, approva la graduatoria così formulata e nomina i vincitori del concorso.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei dichiarati idonei sono pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero e di detta pubblicazione si darà notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

I concorrenti che abbiano superato le prove di esame ed eccedano il numero dei posti messi a concorso, non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si faranno successivamente vacanti.

Art. 12.
Documenti necessari per l'assunzione

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati a far pervenire al Ministero del commercio con l'estero - Direzione generale del personale e degli affari generali - nel termine perentorio di trenta giorni, a pena di decadenza, da quello in cui hanno ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 200, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine se il candidato è nato nel territorio della Repubblica ovvero, se nato all'estero, sia già avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un Comune italiano;

b) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza. Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

c) certificato, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine, o di residenza, attestante che l'aspirante gode dei diritti politici o che non è incorso in alcuna delle cause che, ai termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

d) originale, o copia autentica legalizzata, del diploma di laurea, tra quelli previsti dall'art. 2 del presente bando. In sostituzione del predetto documento è consentito di presentare il certificato provvisorio rilasciato dalla Università in luogo del diploma di laurea e contenente l'indicazione che esso sostituisce, a tutti gli effetti, il diploma medesimo.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il relativo duplicato rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del diploma stesso.

I concorrenti che rivestono la qualifica di impiegati delle carriere di concetto, per avvalersi delle disposizioni di cui al quarto comma dell'art. 161 del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono tenuti a presentare il diploma originale di istruzione secondaria di 2° grado o la relativa copia autentica legalizzata;

e) certificato generale del casellario giudiziale rilasciato, su carta da bollo da L. 200, dal segretario della Procura della Repubblica presso il competente tribunale. Il predetto documento non può essere sostituito col certificato penale;

f) certificato medico, su carta bollata da lire 100, rilasciato da un medico provinciale o militare, ovvero da un ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti o imperfezioni che ne possano diminuire il rendimento di servizio.

Nel caso in cui l'aspirante abbia qualche imperfezione, questa dovrà essere particolarmente menzionata, con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego per il quale è indetto il concorso.

Le firme apposte su tutti i documenti indicati alle precedenti lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*), *f*) dall'ufficiale dello stato civile, dal sindaco, dal notaio, dal segretario della Procura della Repubblica, dal medico provinciale, dal medico militare o dall'ufficiale sanitario non sono soggette a legalizzazione ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678.

I mutilati od invalidi indicati nel precedente art. 3 numero 5 - *m*), a qualunque categoria di invalidità appartengano, produrranno idoneo certificato medico comprovante il possesso dell'attitudine fisica al posto cui aspirano e le altre condizioni previste dall'art. 6 della legge 3 giugno 1950, n. 375, nella forma prescritta dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, n. 1176.

Ai fini delle proprie decisioni, l'Amministrazione potrà eventualmente far sottoporre i vincitori ad una visita medica di controllo da effettuarsi in Roma da un medico di sua fiducia o da un Collegio medico da essa indicato;

g) documento da cui risulti l'adempimento degli obblighi militari o l'esito di leva o l'iscrizione nelle liste di leva.

Tutti i documenti sopra indicati debbono essere in regola con le leggi sul bollo.

I documenti previsti dalle lettere *b*), *c*), *e*), *f*), di cui al presente articolo 12 e lo stato di famiglia, su carta da bollo da L. 100 se non esibiti in precedenza ai fini dell'art. 10, dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al secondo comma del presente articolo.

I candidati dichiarati indigenti possono produrre i documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *e*), *f*), in carta libera, purchè nei documenti stessi sia apposta la annotazione relativa allo stato di indigenza, con la citazione dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

I candidati che, alla data del presente decreto, siano impiegati di ruolo delle Amministrazioni dello Stato potranno produrre solo i documenti indicati sotto le lettere *d*), *f*), *g*) del presente articolo. Dovranno, peraltro, presentare la copia dello stato di servizio con marche da bollo da L. 200 sia sul primo foglio che sui successivi, rilasciata dall'Amministrazione di appartenenza, ed una attestazione della stessa, redatta su carta bollata da L. 100, dalla quale risulti, oltre alle mansioni svolte dai candidati, se i medesimi siano stati o meno sottoposti a procedimenti disciplinari.

I candidati che si trovino alle armi potranno esibire, in luogo dei documenti indicati alle lettere *b*), *f*), *g*), del presente articolo, un certificato, su carta bollata da L. 100, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante il loro stato di cittadini italiani e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altri Ministeri.

Art. 13.

Nomina e periodo di prova

I vincitori del concorso, in possesso dei prescritti requisiti, saranno nominati consiglieri di terza classe in prova (coeff. 229) ed assunti nel servizio di prova per il periodo di sei mesi, eventualmente prorogabile di altri sei mesi, trascorso il quale, se riconosciuti idonei e giudicati favorevolmente dal Consiglio di amministrazione, verranno nominati in ruolo, con la qualifica di consigliere di 3ª classe (coefficiente 229).

Il vincitore che, senza giustificato motivo, non assume servizio entro il termine stabilito, decade dalla nomina.

Durante il periodo di prova saranno corrisposti agli assunti in servizio il trattamento economico della qualifica di consigliere di 3ª classe e le indennità spettanti in base alle vigenti disposizioni oltre al rimborso delle spese di viaggio per raggiungere la sede di servizio.

Art. 14.

Norme di riferimento

Per tutto ciò che non è espressamente previsto nel presente bando, valgono le norme contenute nel testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 5 aprile 1961

Il Ministro: MARTINELLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *maggio* 1961
Registro n. 1 *Commercio estero, foglio n.* 139.

---

a) ALLEGATO N. 1

(Schema esemplificativo della domanda
da inviarsi su carta da bollo da L. 200)

Al Ministero del commercio con l'estero - Direzione generale del personale e degli affari generali - Viale America (E.U.R.).
— ROMA

Il sottoscritto . . . .
nato a . . (Prov. . . . .)
il . . residente in . . . .
(Prov. .), via . . . . n. . . .
chiede di essere ammesso al concorso per esami a sedici posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera del personale direttivo di codesto Ministero.

All'uopo fa presente:

a) di essere cittadino italiano;

b) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di . . . .;

c) di non aver riportato condanne penali;

d) di essere in possesso del seguente titolo di studio . . . . conseguito presso l'Università di . . . . in data . . . . (1);

e) di avere (o non avere) prestato servizio presso altra pubblica Amministrazione (2) e comunque di non essere incorso nella destituzione o nella dispensa dal pubblico impiego; nè di essere incorso nella decadenza per avere conseguito l'impiego stesso mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Aggiunge che, per quanto riguarda gli obblighi militari, si trova nella seguente posizione: . . . .

Inoltre, fa presente di aver diritto all'elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso in quanto . . . .

Il sottoscritto, infine, dichiara di voler sostenere la prova scritta obbligatoria di lingua estera in . . . . nonchè la prova orale facoltativa di lingua estera in . . . . e in . . . .

. . . . addì . . . .

Firma . . . .

residente a . . . .
(indirizzo presso cui desidera vengano inviate eventuali comunicazioni) . . . . .
. . . .

Visto: per l'autenticità della firma del sig. . . . .

---

(1) (se impiegato civile nel ruolo della carriera del personale di concetto dovrà precisare il Ministero di appartenenza, la qualifica rivestita, e gli estremi del diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado posseduto);

(2) nell'affermativa, precisare l'Amministrazione e la qualifica.

---

b) ALLEGATO N. 2

PROGRAMMA DEGLI ESAMI

I) Prove scritte obbligatorie (quattro):

1) *Diritto privato*:

Nozioni e fondamento del diritto; diritto oggettivo e diritto soggettivo; fonti del diritto oggettivo; limiti di efficacia delle norme giuridiche. Le persone fisiche, le persone giuridiche, le associazioni. Diritti di famiglia: Matrimonio, rapporti patrimoniali fra coniugi, filiazione e adozione, tutela, assistenza e affiliazione. Diritto ereditario: successione per causa di morte, successione a titolo universale e a titolo particolare, successione legittima, successione testamentaria, successione necessaria, revoca ed inefficacia delle disposizioni testamentarie. Diritti reali: le cose e i beni, proprietà, diritti reali di godimento. Il negozio giuridico, specie ed elementi del negozio, nullità, annullabilità, risoluzione e rescissione dei negozi giuridici. Natura ed elementi delle obbligazioni: nascita, modificazione ed estinzione delle obbligazioni, i contratti e loro classificazione, gestione d'affari e ripetizione dell'indebito. Imprese e società, associazioni. L'azienda. La tutela dei diritti. I titoli di credito. Il fallimento.

2) *Diritto pubblico interno* (costituzionale e amministrativo):

Costituzionale: Concetto, tipi e forme di costituzione, le assemblee costituenti, la revisione della costituzione e delle altre leggi costituzionali in Italia. Elementi costitutivi dello Stato. Personalità giuridica dello Stato. Tipi e forme di Stato. I poteri dello Stato: separazione ed uguaglianza. Gli organi dello Stato. Varie forme di Governo. Lo Stato italiano. Il Presidente della Repubblica; il Parlamento in generale. Sistemi elettorali, funzioni del Parlamento. Leggi ordinarie e leggi costituzionali, il processo formativo della legge in Italia. Leggi delegate, condizioni della delegazione, i testi unici, le ordinanze di necessità, i decreti-legge e loro conversione in legge, i regolamenti, limiti generali della potestà regolamentare, la Corte costituzionale: composizione e funzioni. La Regione, potestà legislativa e amministrativa della Regione, modificazione, creazione e soppressione delle Regioni.

Amministrativo: Diritto amministrativo in generale: sue fonti. I soggetti nei diritto amministrativo. La pubblica Amministrazione e suo ordinamento, organi e uffici della pubblica Amministrazione diretta (attivi, consultivi e di controllo), amministrazione indiretta. Contenuto e natura giuridica del rapporto di pubblico impiego, gerarchia amministrativa. L'atto amministrativo in senso formale e in senso sostanziale, varie specie di atti amministrativi, formazione ed elementi dell'atto amministrativo, efficacia degli atti amministrativi, annullamento e revoca dell'atto amministrativo. La giustizia amministrativa, l'esecutorietà degli atti amministrativi e la protezione dei cittadini di fronte alla pubblica Amministrazione, tutela giurisdizionale, giurisdizione ordinaria, giurisdizioni speciali amministrative, il Consiglio di Stato, giurisdizione di legittimità, di merito ed esclusiva, il ricorso al Consiglio di Stato: prosupposto e procedimento. La decisione. Efficacia della decisione, mezzi impugnativi ed esecuzione della decisione. Tutela non giurisdizionale: la rimostranza, la denuncia, l'opposizione, il ricorso gerarchico, il ricorso gerarchico improprio, il ricorso straordinario al Capo dello Stato, natura giuridica e condizioni per la ammissibilità del ricorso straordinario, contenuto del ricorso straordinario e sua alternativa col ricorso al Consiglio di Stato, procedura e decisione del ricorso straordinario. Conflitti di attribuzione, di giurisdizione e di competenza.

3) *Economia politica. Politica economica e finanziaria:*

Attività economica e scienza economica, il consumo: equilibrio dei consumatore, domanda, formazione del prezzo in un mercato di consumo; la produzione: impresa, organizzazione dell'impresa, combinazione dei fattori produttivi, il costo di produzione ed il regime di produzione - scambio, concorrenza, monopolio e regime di coalizione - distribuzione: concetto di reddito, salario (rendimento del lavoro, partecipazione agli utili), interesse del capitale, rendita ricardiana, profitto, la distribuzione dei redditi (curva di Pareto). La moneta (sistema aureo e moneta manovrata), il credito e le banche, il mercato finanziario, il commercio internazionale (divisione internazionale del lavoro e formazione delle regioni di scambio), i cambi esteri e il livellamento dei cambi, la bilancia commerciale e la bilancia dei pagamenti, con particolare riguardo a quelle italiane, equilibrio fra mercati intercomunicanti. Varie forme di intervento dello Stato. Politica del lavoro, politica della congiuntura, il libero scambio ed il protezionismo. I problemi monetari dopo le due guerre mondiali: crisi del sistema aureo, funzione della banca centrale, rapporti tra la banca centrale e le banche ordinarie di credito, controlli governativi sulla banca centrale e sulle banche ordinarie, controllo qualitativo del credito bancario, transazioni finanziarie internazionali. Fondo monetario internazionale, cambi indiretti e sistema di accordi commerciali bilaterali, gli investimenti esteri, la banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo, il problema delle aree depresse, il problema «risparmio-investimenti» con speciale riguardo all'Italia. Il bilancio dello Stato, i tributi, principali teorie intorno alla imposta, effetti delle imposte, dazi doganali e loro traslazione, spese pubbliche, lavori pubblici, disoccupazione e «moltiplicatore».

4) *Lingua estera:*

Traduzione di un brano dall'italiano in lingua francese o tedesca o inglese, scelta dal candidato ed indicata nella domanda di ammissione al concorso (è consentito l'uso del vocabolario).

II) Prova orale obbligatoria:

L'esame verte sulle materie indicate per le prove scritte, in una conversazione nella lingua estera obbligatoria prescelta dal candidato e sulle seguenti altre materie:

1) *Diritto internazionale:*

Il diritto internazionale e gli ordinamenti interni degli Stati. Fonti e soggetti del diritto internazionale. Unioni internazionali. Atti giuridici e loro distinzione. Formazione dei trattati. Territorio dello Stato: delimitazione, modi di acquisto, perdita. Territorio in amministrazione fiduciaria. Limitazione all'attività degli Stati rispetto agli individui nel loro ordinamento interno. Trattati di commercio e di navigazione. La clausola della nazione più favorita. Cenni sul procedimento di soluzione delle controversie internazionali; arbitrato; Corte internazionale di giustizia. Lo stato di guerra; trattamento dei sudditi nemici e della proprietà privata nemica. Nozioni generali. Natura e funzione delle norme di diritto internazionale privato. L'adattamento delle norme straniere richiamate. Limiti al funzionamento delle norme di diritto internazionale privato. Qualificazione dei rapporti giuridici. Persone. Diritti reali. Obbligazioni. Forme degli atti. Convenzioni relative al diritto internazionale privato.

2) *Geografia economica:*

Distribuzione geografica dei prodotti agricoli di grande uso alimentare ed industriale. I prodotti dell'allevamento della pesca e della caccia. Distribuzione geografica della produzione e dei minerali. Carbone. Petrolio. Metano. Le industrie siderurgiche e meccaniche. Le industrie alimentari. Le industrie tessili. Le industrie della carta, delle pelli, delle ceramiche e vetrarie. Condizioni attuali delle industrie nei vari Stati. I principali mercati internazionali di importazione e di esportazione. Le correnti commerciali internazionali dei vari Paesi e dell'Italia in particolare. Sviluppo delle comunicazioni interne dei vari Stati e delle comunicazioni internazionali.

3) *Attribuzioni ed ordinamento del Ministero del commercio con l'Estero:*

Varie forme di intervento dello Stato nel campo economico. Intervento dello Stato nel commercio internazionale in generale. Restrizioni commerciali e controllo valutario in Italia. Il controllo statale: giustificazioni economiche, sua legittimità sul piano giuridico. Le fonti. I soggetti. Organi dello Stato che presiedono al regolamento degli scambi e dei cambi e allo sviluppo delle esportazioni: Ministero commercio estero. Altri Enti: Istituto Nazionale per il Commercio Estero, Ufficio Italiano dei Cambi. Banche autorizzate. Camere di Commercio italiane all'estero e miste. Fiere, Mostre ed Esposizioni. Magazzini generali. Depositi franchi. Magazzini doganali. La collaborazione economica nel campo internazionale: gli accordi di Bretton Woods. Il Fondo monetario internazionale. Struttura e scopi della Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo economico. Il Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite e gli Organi economici dipendenti dall'O.N.U.. Il G.A.T.T. e le altre convenzioni relative alle tariffe doganali. Le Unioni doganali. Trattati ed accordi commerciali. L'Organizzazione di cooperazione economica europea (OECE). L'Organizzazione di cooperazione e di sviluppo economico (OCED). L'Accordo monetario (AME). La Comunità europea del Carbone e dell'Acciaio (CECA). La Comunità economica europea (C.E.E.).

Attività e mezzi diretti a favorire lo sviluppo delle esportazioni ed a incrementare gli scambi internazionali.

La Disciplina degli scambi con l'estero: importazioni, esportazioni, commercio di transito. L'Ordinamento valutario. Provvedimenti di competenza del Ministero, loro formazione, natura e contenuto. Posizione giuridica dei cittadini rispetto ai detti provvedimenti.

4) *Nozioni sulla contabilità generale dello Stato:*

Il patrimonio dello Stato. Nozioni e classificazione dei beni dello Stato. I contratti dello Stato. Le spese pubbliche. Natura. Formazione e struttura del bilancio dello Stato. Esercizio finanziario. Esercizio provvisorio. Residui. Controllo finanziario, preventivo e successivo. Attribuzioni della Ragioneria Generale dello Stato e della Corte dei conti nei riguardi del bilancio. La resa dei conti. Conti amministrativi e conti giudiziali. Le azioni di responsabilità.

5) *Nozioni di statistica:*

Il metodo statistico e suoi procedimenti. Rilevazione dei dati. Elaborazione dei dati. Serie statistiche. Medie. Indici. rappresentazioni grafiche. Interpolazione. Extrapolazione. Interpretazione dei risultati. Correlazione. Movimenti tendenziali e ciclici. Fonti statistiche italiane.

III) Prova orale facoltativa di lingue estere:

Conversazione nella lingua o nelle lingue estere prescelte dal candidato ed indicate nella domanda di ammissione al concorso.

Roma, addì 5 aprile 1961

Il Ministro: MARTINELLI

(3415)

Concorso per esami a tre posti di vice segretario in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto del Ministero del commercio con l'estero.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente le norme di esecuzione del citato testo unico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 1956, n. 1285, concernente i ruoli organici della carriera del personale direttivo e di concetto del Ministero;

Visti il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678 e la legge 18 marzo 1958, n. 228, riguardanti le documentazioni amministrative e la legalizzazione delle firme;

Ritenuta la necessità di indire un concorso per esami a tre posti di vice segretario in prova nel ruolo della carriera del personale di concetto del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

Posti a concorso

E' indetto un concorso per esami a tre posti di vice segretario in prova nel ruolo della carriera del personale di concetto del Ministero del commercio con l'estero.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

Per essere ammesso al concorso è necessario che l'aspirante:

I) sia cittadino italiano, col godimento dei diritti di elettorato attivo politico;

II) abbia compiuto, alla data di scadenza del termine previsto nel presente bando per la presentazione della domanda, il diciottesimo anno di età e non superato il trentaduesimo anno; salvo quanto stabilito nel successivo art. 3;

III) abbia sempre tenuto regolare condotta morale e civile;

IV) sia di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento in servizio;

V) sia fornito di uno dei seguenti titoli di studio: diploma di licenza conseguita in una scuola dell'ordine medio superiore, ovvero diploma di maturità o di abilitazione conseguito negli Istituti di istruzione media classica, scientifica, magistrale o tecnica.

Possono partecipare al predetto concorso, ai sensi del quarto comma dell'art. 173 del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, anche gli impiegati delle carriere esecutive che non siano in possesso del prescritto titolo di studio, purchè rivestano la qualifica non inferiore a quella di archivista o una qualifica equiparata ed abbiano il diploma di Istituto di istruzione secondaria di primo grado;

VI) abbia ottemperato alle leggi sul reclutamento militare;

VII) non sia incorso nella destituzione e non sia stato dispensato dall'impiego presso una pubblica Amministrazione;

VIII) non sia incorso nella decadenza dall'impiego presso una pubblica Amministrazione per avere conseguito l'impiego stesso mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Art. 3.

Elevazione del limite massimo di età

Il limite di trentadue anni di età, previsto nel precedente art. 2, è elevato:

1) *a*) di due anni per gli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso di cui al presente decreto;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) a 37 anni:

c) per coloro i quali, trovandosi in servizio militare, ovvero in qualità di militarizzati, abbiano partecipato ad operazioni di guerra;

d) per coloro che rivestono la qualifica di partigiani combattenti o di reduci dalla prigionia o di cittadini deportati dal nemico;

e) per coloro che appartengano alle altre categorie assimilate, dalle disposizioni in vigore, ai combattenti;

f) per i profughi dall'Africa italiana di cui al decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104 e per le altre categorie di profughi indicate nella legge 4 marzo 1952, n. 137;

g) per gli alto-atesini e per le persone residenti prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingue di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e di Luserna, i quali, durante la seconda guerra mondiale, hanno prestato servizio nelle forze armate tedesche o nelle formazioni armate da esse organizzate, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e semprechè non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie;

3) a 39 anni:

h) per gli ex-combattenti ed assimilati di cui alle lettere da *c*) ad *f*) del presente articolo che siano stati decorati al valore militare o promossi per merito di guerra;

i) per i capi di famiglia numerosa, ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233, dell'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, salvo, se più favorevole, l'applicazione dei benefici previsti per i coniugati con prole fino al limite massimo di anni 40.

Le elevazioni di cui ai due precedenti commi si cumulano fra loro, purchè complessivamente non superino i 40 anni di età;

4) a 40 anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

per coloro che ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 12 dicembre 1947, n. 1488, abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzioni razziali.

Per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo intercorso tra il 5 settembre 1938 ed il 9 agosto 1944, a norma dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, fermo restando, per detti concorrenti, il limite massimo di età di anni 40.

Il suindicato limite massimo di età è infine aumentato nei confronti degli assistenti universitari nella misura prevista dall'art. 17 del decreto-legge 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1950, n. 465, purchè non si superino complessivamente gli anni 40.

5) a 45 anni, ritenendosi parimenti assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

m) per coloro che rivestano la qualifica di mutilati o di invalidi di guerra, o della lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, e per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, e per atti di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, relativamente al territorio della Somalia dalla data della occupazione militare fino e non oltre il 31 marzo 1950, e relativamente al territorio della Libia, dalla data dell'occupazione militare fino e non oltre il 23 dicembre 1951, per i mutilati ed invalidi civili in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato e dei mutilati ed invalidi in occasione dei fatti di Trieste di cui alla legge 9 agosto 1954, n. 654, nonchè per i mutilati di guerra alto-atesini e loro congiunti di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, per i mutilati ed invalidi per servizio a favore dei quali siano state liquidate pensioni ed assegni privilegiati che rientrino nelle prime otto categorie di pensione.

Sono esclusi dal predetto beneficio coloro nei cui confronti siano state applicate le sanzioni previste dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, modificato dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93 e coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi sotto le armi, anche se amnistiati.

Sono esclusi, inoltre, dal beneficio dell'aumento del limite di età gli invalidi ascritti alla 9ª e 10ª categoria delle pensioni di cui al decreto-legge 20 maggio 1917, n. 876, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4 e 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª, e gli invalidi per lesioni di cui alla tabella *B* annessa al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4 e da 6 a 11 della tabella stessa (voci da 4 a 10 della tabella *B* annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648);

n) per il personale già dipendente da Enti di diritto pubblico e da altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti

a vigilanza dello Stato o interessanti comunque la finanza statale, soppressi in applicazione della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, purchè sia in possesso degli altri requisiti richiesti;

6) si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

o) degli aspiranti che alla data del presente decreto già rivestano la qualifica di impiegati civili statali dei ruoli organici ordinari o dei ruoli aggiunti;

p) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica che in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220, abbiano cessato dal servizio a domanda o anche d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

Art. 4.

Domanda di ammissione. Termini e modalità

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta da bollo da L. 200, in conformità dell'unito schema esemplificativo (Allegato n. 1), dovrà pervenire al Ministero del commercio con l'estero — Direzione generale del personale e degli affari generali, viale America - Roma, entro il termine di trenta giorni successivi a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Nella domanda gli aspiranti dovranno indicare:

a) il cognome e nome, la data ed il luogo di nascita e, se nati all'estero, il Comune nei cui registri di stato civile sia stato trascritto l'atto di nascita;

b) il possesso della cittadinanza italiana; sono equiparati ai cittadini, gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

c) il Comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

d) se abbiano, o meno, riportato condanne penali;

e) il titolo di studio posseduto con l'indicazione dell'Istituto presso cui è stato conseguito, e della data di conseguimento;

f) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

g) i servizi eventualmente prestati come impiegati presso le altre pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione (destituzione, dispensa o decadenza) di precedenti rapporti di pubblico impiego;

h) i titoli che danno diritto ad elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso;

i) il Comune di residenza ed il loro preciso recapito.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità nel caso di irreperibilità del destinatario dipendente da inesatta indicazione del recapito o di mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa del Ministero del commercio con l'estero;

l) la lingua estera nella quale intendano sostenere la prova scritta obbligatoria e le altre lingue estere, tra quelle indicate nel successivo art. 8, nelle quali desiderano eventualmente sostenere la prova orale facoltativa.

La firma, che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda, dovrà essere autenticata dal segretario comunale del luogo in cui essi risiedono o da un notaio. Qualora l'aspirante risieda all'estero, la firma in calce alla domanda deve essere autenticata dalla competente autorità diplomatica o consolare italiana.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale essi prestano servizio.

Per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del Corpo al quale essi appartengano.

La data di arrivo della domanda sarà certificata, ad ogni effetto, dal timbro a calendario del Ministero del commercio con l'estero.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda.

Ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, può essere disposta, con decreto motivato del Ministro, l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti.

Art. 5.

Commissione esaminatrice

La Commissione esaminatrice, da nominarsi con successivo decreto, sarà composta da un impiegato dell'Amministrazione con qualifica non inferiore a ispettore generale, presidente, e da altri quattro membri, due dei quali professori di Istituto di istruzione secondaria di secondo grado delle materie sulle quali vertono le prove di esame, e due impiegati delle carriere direttive dell'Amministrazione con qualifica non inferiore a direttore di sezione.

Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un impiegato della carriera direttiva con qualifica non inferiore a Consigliere di seconda classe.

Art. 6.

Comunicazioni e diario delle prove d'esame

Le prove di esame del concorso avranno luogo in Roma.

Del diario delle prove scritte sarà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Ai candidati sarà inoltre data tempestiva comunicazione del giorno, dell'ora e della sede in cui si svolgeranno le prove stesse.

Art. 7.

Documenti di riconoscimento

Per sostenere le prove d'esame i candidati dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento non scaduti:

carta d'identità;

tessera postale;

passaporto;

patente automobilistica;

porto d'armi;

libretto ferroviario personale, se il candidato è dipendente di ruolo o non di ruolo di una Amministrazione statale;

fotografia recente applicata su carta da bollo, con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio. Il bollo dovrà essere di L. 100 se l'autenticazione sarà fatta dal sindaco e di L. 200 se da un notaio.

Art. 8.

Prove di esame

Gli esami del concorso, secondo l'unito programma (allegato n. 2), consisteranno:

I) Prove obbligatorie:

1) scritte (tre):

a) nozioni di diritto costituzionale e amministrativo;

b) principi di economia politica e di scienze delle finanze;

c) traduzione in lingua francese, o inglese, o tedesca, a scelta del candidato. E' consentito l'uso del vocabolario;

2) orale:

a) materie oggetto delle prove scritte;

b) nozioni di statistica;

c) ordinamento e attribuzioni del Ministero del commercio con l'estero; nozioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato.

II) Prova facoltativa:

Il candidato può chiedere che, in aggiunta alla prova orale obbligatoria, gli sia consentito di sostenere una prova orale in una o nelle altre due lingue estere indicate nel n. 1, lett. c) del presente articolo.

Art. 9.

Prova d'esame orale

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che avranno riportato la votazione media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Ai candidati che conseguono l'ammissione alla prova orale, sarà data comunicazione, con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte, almeno venti giorni prima di quello in cui debbono sostenerlo.

La prova orale non si intenderà superata se il candidato non avrà ottenuto la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva è data dalla somma della media dei punti riportata nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

Al candidato che avrà sostenuto con esito favorevole la prova facoltativa in una o nelle altre due lingue estere, la Commissione assegnerà un maggior numero di punti, non superiore a 0,75 per ciascuna lingua, da aggiungere alla votazione complessiva di cui al precedente comma.

La Commissione esaminatrice formerà la graduatoria di merito in base ai risultati conseguiti nelle varie prove di esame. In caso di parità, sarà tenuto conto delle disposizioni contenute nell'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 10.

Titoli che dànno diritto a particolari benefici: precedenza - preferenza - elevazione di limiti di età

Agli effetti della concessione dell'elevazione dei limiti di età, e delle preferenze e precedenze nella nomina, i candidati che abbiano superato la prova orale e intendano avvalersi dei suindicati benefici riconosciuti ai sensi delle vigenti disposizioni, devono far pervenire al Ministero del commercio con l'estero - Direzione generale del personale e degli affari generali, i documenti attestanti il possesso di tali titoli, entro il termine perentorio di venti giorni, decorrenti dalla data in cui hanno ricevuto apposito invito dall'Amministrazione.

Per la decorrenza dei termini varrà la data apposta dall'ufficio postale sulla cartolina di ricevuta di ritorno.

A tal fine i candidati ex combattenti o appartenenti alle categorie assimilate presenteranno, oltre alla copia dello stato di servizio o del foglio matricolare su carta bollata da L. 200, con l'annotazione delle benemerenze, anche la prescritta dichiarazione integrativa dei servizi resi in zone di operazione, da rilasciarsi dai competenti distretti militari, su carta bollata da L. 100.

I candidati, invece, che abbiano la qualifica di partigiano combattente oppure di mutilato o di invalido per la lotta di liberazione, dovranno esibire i provvedimenti adottati dalla Commissione, di cui al decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, contenente il formale riconoscimento delle rispettive qualifiche.

I militari o militarizzati prigionieri delle Nazioni Unite dovranno presentare la notificazione rilasciata dal competente Distretto militare.

I mutilati e gli invalidi di guerra e della lotta di liberazione, i mutilati e gli invalidi civili per fatti di guerra e per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o per atti di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, relativamente al territorio della Somalia dalla data di occupazione militare fino e non oltre il 31 marzo 1950, e relativamente al territorio della Libia, dalla data di occupazione militare fino e non oltre il 23 dicembre 1951, i mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, di cui alla legge 23 maggio 1952, n. 207, nonchè i mutilati ed invalidi per i fatti di Trieste di cui alla legge 9 agosto 1954, n. 654, nonchè per i mutilati di guerra alto-atesini e loro congiunti di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, dovranno produrre un documento comprovante il godimento della pensione o dell'indennità o il titolo a conseguirla indicato nelle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*), dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, n. 1176, oppure una dichiarazione di invalidità, su carta da bollo da L. 100, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Operae nazionale invalidi di guerra, sulla base dei documenti di cui alle sopracitate lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*).

I mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione da cui risulti la categoria di pensione della quale l'invalido è provvisto, oppure i documenti istituiti con decreto ministeriale 23 marzo 1948, mod. 69-*ter*, rilasciati dall'Amministrazione da cui dipendevano all'atto in cui contrassero l'invalidità.

Gli orfani dei caduti in guerra o nella lotta di liberazione, ovvero dei caduti civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, gli orfani dei caduti in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, relativamente al territorio della Somalia dalla data dell'occupazione militare fino e non oltre il 31 marzo 1950 e relativamente al territorio della Libia dalla data dell'occupazione militare fino e non oltre il 23 dicembre 1951, gli orfani dei caduti per azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, gli orfani dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra e gli orfani dei caduti in occasione dei fatti di Trieste di cui alla legge 9 agosto 1954, n. 654, nonchè gli orfani dei deceduti per causa di servizio di guerra o attinenti alla guerra, prestato nelle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, nonchè gli orfani di guerra alto-atesini di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, dovranno presentare un certificato, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra.

Gli orfani dei caduti per servizio dovranno dimostrare tale loro qualità mediante certificato in bollo mod. 69-*ter*, rilasciato dall'Amministrazione da cui dipendeva il genitore, attestante il decesso per causa di servizio.

I figli degli invalidi di guerra o della lotta di liberazione, i figli degli invalidi civili per fatti di guerra e per fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, i figli degli invalidi per azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, relativamente al territorio della Somalia dalla data dell'occupazione militare fino e non oltre il 31 marzo 1950, e relativamente al territorio della Libia dalla data della occupazione militare fino e non oltre il 23 dicembre 1951, i figli dei mutilati e degli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, nonchè i figli dei mutilati o degli invalidi in seguito ai fatti di Trieste di cui alla legge 9 agosto 1954, n. 654, nonchè i figli dei mutilati di guerra alto-atesini, di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, dovranno produrre un certificato mod. 69 rilasciato, su carta da bollo da L. 100, dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre del candidato oppure un certificato, su carta da bollo da L. 100, del sindaco del Comune di residenza sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile.

Le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti in guerra o per fatto di guerra o per servizio, nonchè le madri, le mogli e le sorelle vedove o nubili di cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno esibire un certificato su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza.

I figli dei mutilati o degli invalidi per servizio dovranno produrre il mod. 69-*ter*, su carta da bollo da L. 100, rilasciato al nome del padre del candidato dall'Amministrazione al servizio della quale l'impiegato ha contratto la invalidità.

I cittadini, che furono deportati dal nemico, dovranno far risultare tale circostanza, mediante attestazione in carta bollata da L. 100, rilasciata dal Prefetto, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dalla Etiopia e dalla Somalia, che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno esibire l'attestazione, su carta da bollo da L. 100, prevista dall'art. 5 del decreto del Ministro ad interim per l'Africa Italiana 10 giugno 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 141 del 19 giugno 1948, oppure la dichiarazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117.

I profughi dai territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, nonchè i profughi dai territori sui quali, in seguito al Trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri ed i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948), su carta da bollo da L. 100, oppure la dichiarazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117.

Gli alto-atesini, di cui alla lettera *g*) dell'art. 3 dovranno presentare i documenti di rito.

I decorati di medaglia al valore militare o di croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi per merito di guerra o gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica notarile del relativo brevetto o del documento di concessione.

Gli aspiranti, che intendano far valere a qualsiasi titolo le loro condizioni familiari, dovranno esibire lo stato di famiglia su carta bollata da L. 100, di data non anteriore a tre mesi dalla data di invito.

Coloro che abbiano riportato sanzioni penali o di polizia per comportamento contrario al regime fascista, ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzioni razziali, dovranno produrre copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza su carta da bollo da L. 100.

Gli assistenti universitari dovranno presentare un certificato rilasciato dal rettore dell'Università o dal capo dell'Istituto di istruzione universitaria attestante la qualifica da loro rivestita.

I concorrenti già appartenenti agli enti soppressi di cui alla lettera n) del precedente art. 3, dovranno produrre un certificato su carta da bollo da L. 100, rilasciato dall'Ufficio liquidazioni presso il Ministero del tesoro.

I concorrenti impiegati statali che hanno frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione e di formazione previsti dall'art. 150 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dovranno produrre un certificato in carta da bollo da L. 100, rilasciato dall'Amministrazione competente, contenente l'eventuale votazione riportata.

Ad ogni modo gli aspiranti potranno produrre ogni altro documento comprovante eventuali diritti di precedenza o preferenza ai fini della nomina, nonchè agli effetti dell'elevazione del limite di età.

Le riserve dei posti non possono complessivamente superare la metà dei posti messi a concorso, ai sensi dell'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 11.

Graduatoria

Espletate le prove del concorso, la Commissione esaminatrice formula la graduatoria di merito con la indicazione della votazione complessiva conseguita da ciascun candidato.

Sulla base di detta graduatoria, tenendo conto delle precedenze e dei benefici di carattere preferenziale previsti dalle vigenti disposizioni, sarà formata la graduatoria generale.

Il Ministro, con proprio decreto, riconosciuta la regolarità del procedimento, approva la graduatoria così formulata e nomina i vincitori del concorso.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei dichiarati idonei sono pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero e di detta pubblicazione si darà notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

I concorrenti che abbiano superato le prove di esame ed eccedano il numero dei posti messi a concorso, non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si faranno successivamente vacanti.

Art. 12.

Documenti necessari per l'assunzione

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati a far pervenire al Ministero del commercio con l'estero Direzione generale del personale e degli affari generali, nel termine perentorio di trenta giorni, a pena di decadenza, da quello in cui hanno ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da lire 200, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine se il candidato è nato nel territorio della Repubblica ovvero, se nato all estero, sia già avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un Comune italiano;

b) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza, ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

c) certificato, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine, o di residenza, attestante che l'aspirante gode dei diritti politici o che non è incorso in alcuna delle cause che, ai termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

d) diploma originale, o copia autentica legalizzata, di uno dei titoli di studio previsti dall'art. 2 del presente bando. In sostituzione del predetto documento è consentito di presentare il certificato provvisorio rilasciato dall'Istituto in luogo del diploma originale e contenente l'indicazione che esso sostituisce, a tutti gli effetti, il diploma medesimo.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il relativo duplicato rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del diploma stesso.

I concorrenti che rivestono la qualifica di impiegati delle carriere esecutive, per avvalersi delle disposizioni di cui al quarto comma dell'art. 173 del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono tenuti a presentare un diploma originale di istituto di istruzione secondaria di 1° grado o la relativa copia autentica legalizzata;

e) certificato generale del casellario giudiziale rilasciato, su carta da bollo da L. 200, dal segretario della Procura della Repubblica presso il competente Tribunale. Il predetto documento non può essere sostituito col certificato penale;

f) certificato medico, su carta bollata da L. 100, rilasciato da un medico provinciale o militare, ovvero da un ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti o imperfezioni che ne possano diminuire il rendimento in servizio.

Nel caso in cui l'aspirante abbia qualche imperfezione, questa dovrà essere particolarmente menzionata, con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego per il quale è indetto il concorso.

Le firme apposte su tutti i documenti indicati alle precedenti lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*), *f*) dall'ufficiale dello stato civile, dal sindaco, dal notaio, dal segretario della Procura della Repubblica, dal medico provinciale, dal medico militare o dall'ufficiale sanitario, non sono soggette a legalizzazione ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678.

I mutilati od invalidi indicati nel precedente art. 3, n. 5 *m*), a qualunque categoria di invalidità appartengano, produrranno idoneo certificato medico comprovante il possesso dell'attitudine fisica al posto cui aspirano e le altre condizioni previste dall'art. 6 della legge 3 giugno 1950, n. 375, nella forma prescritta dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, n. 1176.

Ai fini delle proprie decisioni, l'Amministrazione potrà eventualmente far sottoporre i vincitori ad una visita medica di controllo da effettuarsi in Roma da un medico di sua fiducia o da un Collegio medico da essa indicato;

g) documento da cui risulti l'adempimento degli obblighi militari o l'esito di leva o l'iscrizione nelle liste di leva.

Tutti i documenti sopraindicati debbono essere in regola con le leggi sul bollo.

I documenti previsti dalle lettere *b*), *c*), *e*), *f*), di cui al presente art. 12 e lo stato di famiglia, su carta da bollo da L. 100 se non esibito in precedenza ai fini dell'art. 10 dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al primo comma del presente articolo.

I candidati dichiarati indigenti possono produrre i documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *f*), in carta libera, purchè nei documenti stessi sia apposta l'annotazione relativa allo stato di indigenza, con la citazione dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

I candidati che, alla data del presente decreto, siano impiegati di ruolo delle Amministrazioni dello Stato, potranno produrre solo i documenti indicati sotto le lettere *d*), *f*), *g*), del presente articolo. Dovranno, peraltro, presentare la copia dello stato di servizio con marche da bollo da L. 200 sia sul primo foglio che sui successivi, rilasciata dall'Amministrazione di appartenenza, ed una attestazione della stessa, redatta su carta bollata da L. 100, dalla quale risulti, oltre alle mansioni svolte dai candidati, se i medesimi siano stati o meno sottoposti a procedimenti disciplinari.

I candidati che si trovino alle armi potranno esibire, in luogo dei documenti indicati alle lettere *b*), *f*), *g*), del presente articolo, un certificato, su carta bollata da L. 100, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante il loro stato di cittadini italiani e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altri Ministeri.

Art. 13.

Nomina e periodo di prova

I vincitori del concorso, in possesso dei prescritti requisiti, saranno nominati vice segretari in prova (coeff. 202) ed assunti nel servizio di prova per il periodo di sei mesi, eventualmente prorogabile di altri sei mesi, trascorso il quale, se riconosciuti idonei e giudicati favorevolmente dal Consiglio di Amministrazione, verranno nominati in ruolo, con la qualifica di vice segretari (coeff. 202).

Il vincitore che, senza giustificato motivo, non assume servizio entro il termine stabilito, decade dalla nomina.

Durante il perioro di prova saranno corrisposti agli assunti in servizio il trattamento economico della qualifica di vice segretario e le indennità spettanti in base alle vigenti disposizioni, oltre al rimborso delle spese di viaggio per raggiungere la sede di servizio.

Art. 14.

Norme di riferimento

Per tutto ciò che non è espressamente previsto nel presente bando, valgono le norme contenute nel testo unico ap-

provato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e nel decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1957, n. 686.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 5 aprile 1961

Il Ministro: MARTINELLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 maggio 1961
Registro n. 1 Commercio estero, foglio n. 138

---

a) ALLEGATO N. 1

Schema esemplificativo della domanda da inviarsi su carta da bollo da L. 200

Al Ministero del Commercio con l'estero - Direzione generale del personale e degli affari generali - Viale America (E.U.R.). — ROMA

Il sottoscritto . . . . . . nato a . . . . . (Prov. . . . . .) il . . . . . . residente in . . . . Prov. . .), via . . n. . . chiede di essere ammesso al concorso per esami a tre posti di vice segretario in prova nel ruolo della carriera del personale di concetto di codesto Ministero.

All'uopo fa presente:

a) di essere cittadino italiano;

b) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di .

c) di non aver riportato condanne penali;

d) di essere in possesso del seguente titolo di studio . . . conseguito presso l'Istituto di . in data . . (1)

e) di avere (o non avere) prestato servizio presso altra pubblica Amministrazione (2) e comunque di non essere incorso nella destituzione o nella dispensa dal pubblico impiego; nè di essere incorso nella decadenza per avere conseguito l'impiego stesso mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Aggiunge che per quanto riguarda gli obblighi militari, si trova nella seguente posizione .

Inoltre, fa presente di aver diritto all'elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso in quanto . . .

Il sottoscritto, infine, dichiara di voler sostenere la prova scritta obbligatoria di lingua estera in nonchè la prova orale facoltativa di lingua estera in . . . . e in . .

. . . . . . addì . . . . . .

Firma . . . .

residente a . . .
(indirizzo presso cui desidera vengano inviate eventuali comunicazioni)
. . .

Visto: per l'autenticità della firma dei sig. .

---

(1) (Se impiegato civile nel ruolo della carriera del personale esecutivo dovrà precisare il Ministero di appartenenza, la qualifica rivestita, e gli estremi del diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado posseduto).

(2) Nell'affermativa, precisare l'Amministrazione e la qualifica.

b) ALLEGATO N. 2

PROGRAMMA DEGLI ESAMI

I) Prove scritte obbligatorie (tre):

1. — *Nozioni di diritto costituzionale e amministrativo*:

Diritto costituzionale: Concetto ed elementi costitutivi dello Stato. Le varie forme di Stato. Governo costituzionale e governo parlamentare. Lo Stato italiano. Le fonti del diritto costituzionale italiano. Concetto di uguaglianza e concetto di libertà. La divisione dei poteri. Il Presidente della Repubblica Il Parlamento. Il Governo. La Corte costituzionale. La Magistratura. La funzione legislativa e il processo di formazione delle leggi. Gli altri atti aventi efficacia di legge. Carattere e poteri della Regione. Creazione, modificazioni e soppressioni di Regioni.

Diritto amministrativo: Concetto di pubblica Amministrazione diretta e indiretta. Gli organi attivi, consultivi e di controllo. Il concetto di gerarchia nella pubblica Amministrazione. Il rapporto di pubblico impiego. Nozioni sugli enti autarchici. Nozioni sugli atti amministrativi, classificazione e loro efficacia. I ricorsi amministrativi: rimostranza, denuncia, opposizione, ricorso gerarchico, ricorso gerarchico improprio, ricorso straordinario al Capo dello Stato. Ricorso al Consiglio di Stato. Elementi di giustizia amministrativa.

2. — *Principi di economia politica e scienza delle finanze*:

Economia Politica: Attività economica e scienza economica. Bisogni e loro graduazione. Beni. Utilità. Consumi. Fattori della produzione. L'impresa. Legge della domanda e dell'offerta. Interesse. Rendita. Salario. Profitto. Moneta: moneta unica e plurima, potere di acquisto della moneta, circolazione metallica, carta moneta. Credito e Banche. Cenni sull'ordinamento degli Istituti di emissione e delle altre Banche in Italia. Commercio internazionale: principi e principali teorie; disciplina degli scambi con l'estero e loro forme di pagamento; i cambi; la bilancia commerciale e la bilancia dei pagamenti.

Scienza delle finanze: Lo Stato e l'attività finanziaria. Pubblici servizi e servizi di pubblica utilità. Teorie relative all'attività finanziaria dello Stato. Il bilancio dello Stato. I beni dello Stato. Le pubbliche imprese. Le spese pubbliche. Le tasse e le imposte: principali teorie sulle imposte e loro effetti economici; dazi e loro traslazione.

3. — *Lingua estera*:

Traduzione dall'italiano nella lingua francese, o inglese, o tedesca, indicata dal candidato nella domanda di ammissione al concorso.

II) *Prova orale obbligatoria*:

L'esame orale verte:

a) sulle materie indicate per le prove scritte e nella conversazione nella lingua estera obbligatoria scelta dal candidato;

b) sulle seguenti materie:

Nozioni di statistica

Definizione. Oggetto. Rilevazione dei dati. Elaborazione, spoglio ed aggruppamento dei dati. Medie. Scostamento medio e valore medio. Mediana e normale. Comparazione dei dati. Interpretazione dei dati. Rappresentazione dei risultati.

Ordinamento e attribuzioni del Ministero commercio con l'estero

Principi e fondamento dell'intervento statale in materia di scambi con l'estero Ordinamento e compiti del Ministero del commercio con l'estero. Compiti di altri Enti: Ufficio italiano dei cambi, Istituto nazionale per il commercio estero. Le Banche agenti. Le Camere di commercio. I Magazzini generali. I Magazzini doganali. I depositi franchi. Interventi del Ministero: in materia di stipulazione di accordi internazionali e di sviluppo degli scambi con l'estero; e nei riguardi del regime delle importazioni e delle esportazioni, e delle varie forme di regolamento valutario. Cenni sugli Organismi internazionali: l'Organizzazione di Cooperazione Economica Europea (OECE); l'Organizzazione di Cooperazione e di Sviluppo Economico (OCED); la Comunità Economica Europea (C.E.E.). Convenzione sulle tariffe doganali: G.A.T.T.

Nozioni sul patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato

Beni e patrimonio dello Stato. I beni pubblici e loro classificazione. Specie di contratti dello Stato. Classificazione delle entrate e delle spese dello Stato. Formazione e struttura del bilancio dello Stato. Bilancio di competenza e di cassa. Le attribuzioni della Corte dei conti e della Ragioneria generale dello Stato nei riguardi del bilancio statale.

III) *Prova orale facoltativa*:

Conversazione in una o due lingue estere prescelte dal candidato nella sua domanda.

Roma, addì 5 aprile 1961

Il Ministro: MARTINELLI

(3416)

MINISTERO DELLE FINANZE

Composizione della Commissione esaminatrice degli esami per il conseguimento della idoneità alle funzioni di esattore delle imposte dirette.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 16 giugno 1939, n. 942, che apporta modifiche al testo unico della riscossione delle imposte dirette, approvato con regio decreto 17 ottobre 1922, n. 1401;

Visto l'art. 15 del decreto ministeriale 14 marzo 1946, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 83 del 9 aprile 1946, concernente norme per la composizione della Commissione esaminatrice per il conseguimento della idoneità alle funzioni di esattore e di collettore delle imposte dirette;

Visto l'art. 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 104, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 59 dell'8 marzo 1958;

Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1961, n. 410315, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 6 febbraio 1961, n. 32, che approva il bando di esame per il conseguimento della idoneità alle funzioni di collettore delle imposte dirette;

Decreta:

La Commissione esaminatrice di cui all'art. 12 del decreto ministeriale 13 gennaio 1961, n. 410315, è così formata:

Presidente.

Motto dott. Aldo, ispettore generale nella Direzione generale delle imposte dirette.

Membri:

Polimeni dott. Italo, direttore di divisione nella Direzione generale delle imposte dirette;

Procino dott. Giovanni, direttore di sezione nella Direzione generale delle imposte dirette;

Paparelli dott. Ugo, direttore di sezione nella Direzione generale delle imposte dirette;

Zerbi dott. Aldo, quale rappresentante dei collettori delle imposte dirette.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate dal consigliere di 1ª classe dott. Greco Fernando.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 21 aprile 1961

Il Ministro: TRABUCCHI

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 giugno 1961
Registro n. 21 *Finanze, foglio n.* 247. — BENNATI

(3858)

MINISTERO DEI TRASPORTI

Nomina, presso il Compartimento di Napoli, della Sottocommissione esaminatrice incaricata di provvedere all'espletamento del concorso a milleduecento posti di manovale in prova nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, indetto con decreto ministeriale 12 ottobre 1960.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE FERROVIE DELLO STATO

Visto l'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n 5;

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716, concernente le norme di applicazione dello stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

Visto il decreto ministeriale 12 ottobre 1960, n. 1422, con il quale è stato indetto un pubblico concorso, per esami e per titoli, a milleduecento posti di manovale in prova nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

Vista la propria delibera n. 139 P.2.1.1 del 13 aprile 1961 con la quale sono state nominate le Commissioni esaminatrici compartimentali per l'espletamento del concorso sopra citato;

Considerato che presso il Compartimento di Napoli la prova scritta del concorso di che trattasi è stata portata a termine da un numero di candidati superiore a tremila;

Delibera:

Per l'espletamento del concorso a milleduecento posti di manovale, citato nelle premesse, è nominata presso il suddetto Compartimento di Napoli, una Sottocommissione così composta:

De Renzi dott. Eugenio, ispettore principale, membro;
Frunzio Rodolfo, ispettore di 1ª classe a riposo, membro;
Amato Nicola, coadiutore principale, segretario.

Roma, addì 14 giugno 1961

Il direttore generale: RISSONE

(3838)

Nomina, presso i Compartimenti di Ancona e di Palermo, delle Sottocommissioni esaminatrici, incaricate di provvedere all'espletamento del concorso a milleduecento posti di manovale in prova nei ruoli del personale della Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, indetto con decreto ministeriale 12 ottobre 1960.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE FERROVIE DELLO STATO

Visto l'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5;

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716, concernente le norme di applicazione dello stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

Visto il decreto ministeriale 12 ottobre 1960, n. 1422, con il quale è stato indetto un pubblico concorso, per esami e per titoli, a milleduecento posti di manovale in prova nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

Vista la propria delibera n. 139 P.2.1.1. del 13 aprile 1961, con la quale sono state nominate le Commissioni esaminatrici compartimentali per l'espletamento del concorso sopra citato;

Considerato che presso i Compartimenti di Ancona e di Palermo la prova scritta del concorso di che trattasi è stata portata a termine da un numero di candidati superiore a tremila;

Delibera:

Per l'espletamento del concorso a milleduecento posti di manovale, citato nelle premesse, sono nominate presso i suddetti Compartimenti le Sottocommissioni così composte:

Compartimento di Ancona:

Ulisse Bruno, segretario capo, membro;
Mazzanti Luigi, capo stazione principale a riposo, membro;
Camei Carlo, segretario capo, segretario.

Compartimento di Palermo

Favaloro dott. Angelo, ispettore di 1ª classe, membro;
Palmigiano Attilio, revisore superiore a riposo, membro;
Di Maria dott. F. Paolo, segretario principale, segretario.

Roma, addì 12 giugno 1961

Il direttore generale: RISSONE

(3839)

Nomina, presso il Compartimento di Bologna della Sottocommissione esaminatrice incaricata di provvedere all'espletamento del concorso a milleduecento posti di manovale in prova nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, indetto con decreto ministeriale 12 ottobre 1960.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE FERROVIE DELLO STATO

Visto l'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5;

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716, concernente le norme di applicazione dello stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

Visto il decreto ministeriale 12 ottobre 1960, n. 1422, con il quale è stato indetto un pubblico concorso, per esami e per titoli, a milleduecento posti di manovale in prova nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

Vista la propria delibera n. 139 P.2.1.1. del 13 aprile 1961, con la quale sono state nominate le Commissioni esaminatrici compartimentali per l'espletamento del concorso sopra citato;

Considerato che presso il Compartimento di Bologna la prova scritta del concorso di che trattasi è stata portata a termine da un numero di candidati superiore a tremila;

Delibera:

Per l'espletamento del concorso a milleduecento posti di manovale, citato nelle premesse, è nominata, presso il suddetto Compartimento di Bologna una Sottocommissione così composta:

Giacomini dott. Aurelio, ispettore principale, membro;
Agliardi Orazio, capo stazione superiore a riposo, membro;
Mazza Guido, segretario principale, segretario.

Roma, addì 12 giugno 1961

Il direttore generale: RISSONE

(3840)

Sostituzione di un membro della Commissione esaminatrice del concorso a venticinque posti di segretario in prova nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, indetto con decreto ministeriale 29 dicembre 1960.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE FERROVIE DELLO STATO

Visto l'art. 13 dello stato giuridico del personale della Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, approvato con la legge 26 marzo 1958, n. 425;

Visto il decreto ministeriale 29 dicembre 1958, n. 2716, concernente le norme di applicazione dello stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato;

Visto il decreto ministeriale 29 dicembre 1960, n. 2648, con il quale è stato indetto un pubblico concorso, per esami per titoli, a venticinque posti di segretario in prova nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato fra candidati muniti del diploma di ragioniere e perito commerciale;

Viste le proprie delibere numeri 133 e 151 P.2.1.1 rispettivamente in data 27 marzo 1961 e 13 maggio 1961, con le quali è stata nominata la Commissione esaminatrice incaricata dell'espletamento del pubblico concorso sopra citato;

Delibera:

Il dott. ing. Stassano Guido, ispettore capo a riposo, è nominato membro della Commissione esaminatrice del concorso a venticinque posti di segretario, citato nelle premesse, in sostituzione del capo servizio principale a riposo dott. Angiolo Vassalli che ha rinunciato alla nomina.

Roma, addì 9 giugno 1961

Il direttore generale: RISSONE

(3841)

Nomina di un membro aggregato alla Commissione esaminatrice del concorso a venti posti di segretario tecnico in prova nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, indetto con decreto ministeriale 11 maggio 1960, n. 6041, integrato dal decreto ministeriale 14 dicembre 1960.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE FERROVIE DELLO STATO

Visto l'art. 13 dello stato giuridico del personale della Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716, contenente norme di applicazione dello stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato;

Visto il decreto ministeriale 11 maggio 1960, n. 6041, registrato alla Corte dei conti addì 18 giugno 1960, registro n. 41 bilancio Trasporti, foglio n. 10, con il quale è stato indetto un pubblico concorso, per esami e per titoli, a sette posti di segretario tecnico in prova nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato con assegnazione alla sede centrale del Servizio materia e trazione in Firenze;

Visto il decreto ministeriale 14 dicembre 1960, n. 2402, registrato alla Corte dei conti, addì 2 gennaio 1961, registro n. 43 bilancio Trasporti, foglio n. 61, con il quale sono stati riaperti i termini ed elevato a venti il numero dei posti per il concorso di cui sopra;

Vista la propria deliberazione n. 81 P.2.1.1., in data 28 novembre 1960, con la quale venne nominata la Commissione esaminatrice per l'espletamento del citato concorso;

Delibera:

L'ispettore capo Cali dott. Elio è nominato membro aggregato della Commissione esaminatrice del concorso di cui alle premesse, per l'espletamento delle prove facoltative di lingue estere (francese e inglese).

Roma, addì 5 giugno 1961

Il direttore generale: RISSONE

(3842)

Nomina, presso il Compartimento di Verona, della Sottocommissione esaminatrice del concorso a milleduecento posti di manovale in prova nei ruoli del personale della Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, indetto con decreto ministeriale 12 ottobre 1960.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE FERROVIE DELLO STATO

Visto l'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5;

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716, concernente le norme di applicazione dello stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

Visto il decreto ministeriale 12 ottobre 1960, n. 1422, con il quale è stato indetto un pubblico concorso, per esami e per titoli, a milleduecento posti di manovale in prova nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

Vista la delibera n. 139 P.2.1.1. del 13 aprile 1961, con la quale sono state nominate le Commissioni esaminatrici compartimentali per l'espletamento del concorso sopra citato;

Considerato che presso il Compartimento di Verona ha portato a termine la prova scritta del concorso di che trattasi un numero di candidati superiore ai 3000;

Delibera:

Per l'espletamento del concorso a milleduecento posti di manovale, citato nelle premesse, è nominata presso il suddetto Compartimento di Verona, una Sottocommissione così composta:

Governo dott. Augusto, ispettore di 1ª classe, membro;
Nichelatti Giovanni, ispettore di 1ª classe a riposo, membro;
Modenini dott. Landino, segretario principale, segretario.

Roma, addì 29 maggio 1961

Il direttore generale: RISSONE

(3843)

Nomina, presso il Compartimento di Torino, della Sottocommissione esaminatrice del concorso a milleduecento posti di manovale in prova nei ruoli del personale della Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, indetto con decreto ministeriale 12 ottobre 1960.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE FERROVIE DELLO STATO

Visto l'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5;

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716, concernente le norme di applicazione dello stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

Visto il decreto ministeriale 12 ottobre 1960, n. 1422, con il quale è stato indetto un pubblico concorso, per esami e per titoli, a milleduecento posti di manovale in prova nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

Vista la propria delibera n. 139 P.2.1.1 del 13 aprile 1961, con la quale sono state nominate le Commissioni esaminatrici compartimentali per l'espletamento del concorso sopra citato;

Considerato che presso il Compartimento di Torino la prova scritta del concorso di che trattasi è stata portata a termine da 9178 candidati;

Delibera:

Per l'espletamento del concorso a milleduecento posti di manovale, citato nelle premesse, sono nominate presso il suddetto Compartimento di Torino, le seguenti tre Sottocommissioni:

1ª *Sottocommissione*:
Cacciotto geom. Gioacchino, revisore capo, membro;
Villata Agostino, coadiutore capo a riposo, membro;
Pastorino Renato, coadiutore principale, segretario.

2ª *Sottocommissione*:
Todisco rag. Federico, revisore capo, membro;
Chiardi Emilio, capo gestore principale a riposo, membro;
Accossato Giuseppe, segretario principale, segretario.

3ª *Sottocommissione*:
Belletti Riccardo, coadiutore capo, membro;
Mazzaro G. Battista, capo stazione principale a riposo, membro;
Codazza Luigi, coadiutore principale, segretario.

Roma, addì 14 giugno 1961

Il direttore generale: RISSONE

(3844)

Nomina, presso il Compartimento di Genova, della Sottocommissione esaminatrice incaricata di provvedere all'espletamento del concorso a milleduecento posti di manovale in prova nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, indetto con decreto ministeriale 12 ottobre 1960.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE FERROVIE DELLO STATO

Visto l'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5;

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716, concernente le norme di applicazione dello stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

Visto il decreto ministeriale 12 ottobre 1960, n. 1422, con il quale è stato indetto un pubblico concorso, per esami e per titoli, a milleduecento posti di manovale in prova nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

Vista la propria delibera n. 139 P.2.1.1 del 13 aprile 1961, con la quale sono state nominate le Commissioni esaminatrici compartimentali per l'espletamento del concorso sopra citato;

Considerato che presso il Compartimento di Genova la prova scritta del concorso di che trattasi è stata portata a termine da un numero di candidati superiore a 3000;

Delibera:

Per l'espletamento del concorso a milleduecento posti di manovale, citato nelle premesse, è nominata presso il suddetto Compartimento di Genova, una Sottocommissione così composta:

Bruschi Presenti rag. Antonio, capo stazione principale, membro;
Manganaro rag. Consolato, segretario superiore a riposo, membro;
Salvo Biagio, coadiutore principale, segretario.

Roma, addì 17 giugno 1961

Il direttore generale: RISSONE

(3845)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI AREZZO

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Arezzo

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 28/San., del 4 gennaio 1961, modificato con successivo decreto n. 731 del 28 marzo 1961, con cui sono stati dichiarati i vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nei Comuni della provincia di Arezzo alla data del 30 novembre 1959, bandito con decreto del medico provinciale n. 518 del 27 febbraio 1960;

Considerato che, a seguito della rinuncia del vincitore, si è resa vacante la condotta medica del comune di Monte San Savino (2ª condotta, capoluogo);

Tenuti presenti l'ordine della graduatoria dei concorrenti e le dichiarazioni di preferenza delle sedi da essi indicate nella domanda di ammissione al concorso, ed interpellati gli interessati;

Visti gli articoli 56 e 26 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 256;

Decreta:

A parziale modifica dei decreti di cui in narrativa, il dottor Zenone Giancarlo è dichiarato vincitore della condotta medica del comune di Monte San Savino, (2ª condotta, capoluogo).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della prefettura di Arezzo e del Comune interessato.

Arezzo, addì 14 giugno 1961

Il medico provinciale: MARCECA

(3762)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI MODENA

Variante alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Modena.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2000 dell'8 maggio decorso, con il quale venivano dichiarate le vincitrici del concorso per le condotte ostetriche vacanti in provincia di Modena al 30 novembre 1960;

Visto che l'ostetrica Tinti Emilia ha rinunciato alla condotta assegnatale, e, precisamente la condotta unica di Riolunato;

Vista la graduatoria di merito delle concorrenti, approvata con decreto del medico provinciale di Modena n. 2000 dell'8 maggio 1961, nonchè l'ordine di preferenza delle sedi espresso dalle stesse nella domanda di ammissione al concorso;

Visto l'art. 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

A modifica del proprio decreto n. 2000 dell'8 maggio 1961, l'ostetrica Ferrari Zora, residente a Carpineti di Reggio Emilia, è dichiarata vincitrice della condotta unica di Riolunato.

Il sindaco di Riolunato è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Modena, addì 21 giugno 1961

Il medico provinciale: RENZULLI

(3821)

PETTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.